

Proposte di modifica del Regolamento interno – 17 marzo 2022 (XVI LEGISLATURA)

TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA (XIV, XV e XVI legislatura)	FAVOREVOLE (indicare SÌ oppure NO)	EVENTUALI OSSERVAZIONI O SPIEGAZIONI SUL SÌ o SUL NO	PROPOSTE DI MODIFICA (inserire eventuali proposte di modifica)	PROPONENTI (indicare il proponente)	PROPOSTE DI MODIFICA*
						GIALLO: proposte riconducibili alla Presidenza del Consiglio ed ai Consiglieri regionali (XIV e XV legislatura) VERDE: modifiche rispetto al testo vigente, evidenziate a soli fini informativi e per facilitare la lettura comparata dei testi
TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE	TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO REGIONALE					
CAPO I Presidenza e Ufficio di Presidenza	CAPO I Presidenza e Ufficio di Presidenza					
Art. 1 Ufficio di Presidenza	Art. 1 Ufficio di Presidenza					
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da tre Segretari questori. Nell'Ufficio di Presidenza deve essere rappresentata la minoranza politica. Il componente dell'Ufficio di Presidenza, eletto in rappresentanza della minoranza politica, decade dall'incarico, qualora entri a far parte della maggioranza.	1. Idem.					

* In uno specifico documento le proposte di modifica del regolamento interno presentate dalla Presidenza del Consiglio e dai Consiglieri regionali nel corso della XIV e XV legislatura sono raccolte con le relative annotazioni di dettaglio.

*2. Ove nessun Consigliere di un gruppo interessato risulti disponibile all'elezione del secondo Vicepresidente, si procede all'elezione non appena risulti che tale indisponibilità è venuta meno.	2. Ove nessun Consigliere di un gruppo interessato risulti disponibile all'elezione del secondo Vicepresidente, si procede all'elezione non appena risulti che tale indisponibilità è venuta meno.				
*vedi APPENDICE - articolo 7, comma 3					
Art. 2 Presidente del Consiglio	Art. 2 Presidente del Consiglio				
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e ne tutela la dignità ed i diritti. Egli lo convoca e lo presiede, dirige e riassume, occorrendo, le discussioni, mantiene l'ordine ed impone la osservanza del regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni sulle quali il Consiglio regionale deve deliberare, proclama il risultato delle votazioni, sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari questori e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.	1. Il Presidente è rappresentante legale del Consiglio regionale e ne tutela la dignità ed i diritti. Egli lo convoca e lo presiede, dirige e riassume, occorrendo, le discussioni; mantiene l'ordine, giudica sull'ammissibilità degli atti, garantisce la osservanza del regolamento, concede la facoltà di parlare, pone le questioni sulle quali il Consiglio regionale deve deliberare e ne proclama il risultato; sovrintende alle funzioni attribuite ai Segretari questori e provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio.				Consigliere Andreas Pöder (XV legislatura – prot. n. 1250/6 del 20.05.2014)
2. Al Presidente compete inoltre di mantenere gli opportuni rapporti con le altre Assemblee legislative della Repubblica al fine di un utile scambio di informazioni ed esperienze per la valorizzazione delle autonomie regionali.	2. Al Presidente compete inoltre di mantenere rapporti con le altre Assemblee legislative della Repubblica ed europee e con gli Organi rappresentativi delle medesime al fine di uno scambio di informazioni ed esperienze per la valorizzazione delle autonomie regionali.				

<p>3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, al Presidente compete, in termini di programmazione e di indirizzo, l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio. Al personale dirigenziale del Consiglio regionale compete la gestione giuridica ed economica delle risorse del Consiglio regionale secondo le determinazioni definite ai sensi del comma 3 dell'articolo 11.</p>	<p>3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, al Presidente compete, in termini di programmazione e di indirizzo, l'amministrazione e la gestione dei fondi messi a disposizione del Consiglio. Al personale dirigenziale e per le rispettive competenze ai titolari di incarichi direttivi presso il Consiglio regionale compete la gestione giuridica ed economica delle risorse del Consiglio regionale secondo le determinazioni definite ai sensi dei regolamenti consiliari di amministrazione e di contabilità deliberati dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 5.</p>					
<p>Art. 3 Vicepresidenti del Consiglio</p>	<p>Art. 3 Vicepresidenti del Consiglio</p>					
<p>1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente in particolare modo per quanto attiene la direzione dei lavori in aula. Il Presidente sceglie il Vicepresidente vicario chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.</p>	<p>1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente per quanto attiene la direzione dei lavori in aula, sostituendo altresì se necessario i Segretari questori nelle loro funzioni.</p>					
	<p>2. Il Presidente sceglie il Vicepresidente vicario chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.</p>					
<p>Art. 4 Segretari questori</p>	<p>Art. 4 Segretari questori</p>					
<p>1. I Segretari questori sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute riservate, tengono nota</p>	<p>1. I Segretari questori sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute riservate, danno lettura</p>					Consiglieri Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba e Hans Heiss (XV)

dei Consiglieri iscritti a parlare, danno lettura dei processi verbali, delle proposte e dei documenti, tengono nota delle deliberazioni, fanno l'appello nominale, accertano il risultato delle votazioni, vigilano sulla fedeltà del resoconto stenografico e coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.	delle proposte e dei documenti, tengono nota delle deliberazioni, fanno l'appello nominale, accertano il risultato delle votazioni, vigilano sulla fedeltà del resoconto stenografico e coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio.						legislatura – prot. n. 2305 del 12.08.2014)
2. Essi, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, sovrintendono al ceremoniale, alla polizia ed ai servizi interni del Consiglio.	2. Idem.						
Art. 5 Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza	Art. 5 Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza						
1. L'Ufficio di Presidenza approva il progetto di bilancio, l'assestamento, le eventuali variazioni e il rendiconto del Consiglio.	1. Idem.						
2. Delibera altresì in tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.	2. Provvede con regolamenti alla definizione della struttura organizzativa ed ai servizi interni del Consiglio e delibera altresì in tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.						
3. Provvede inoltre con appositi regolamenti, nonché eventualmente con ordinanze, a tutti i servizi interni del Consiglio.	3. Approva il processo verbale dell'ultima seduta del Consiglio regionale al termine della legislatura.						
	4. In attuazione delle leggi regionali, delibera sul trattamento economico e previdenziale dei Consiglieri ed ex Consiglieri.						Consigliere Andreas Pöder (XV legislatura – prot. n.

						1250/11 del 20.05.2014)
4. L'Ufficio di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede.	5. L'Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti è determinante il voto di chi presiede.					
Art. 6 Bilancio del Consiglio	Art. 6 Bilancio del Consiglio					
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Il bilancio di previsione, l'assestamento, le variazioni, nonché il rendiconto del Consiglio, esaminati e deliberati in conformità all'articolo 5, sono discussi ed approvati dal Consiglio regionale in seduta pubblica.	1. Idem. Sostituire le parole. "decreto legislativo n. 118 del 2011" con le parole: "decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".					
Art. 7* Incompatibilità	Art. 7 Incompatibilità					
1. I componenti della Giunta regionale non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza.	1. Idem.					
*vedi APPENDICE - articolo 9, comma 4						
Art. 8* Biblioteca	ABROGATO					

1. La vigilanza sulla biblioteca spetta al Presidente del Consiglio.					
2. L'Ufficio di Presidenza dispone l'acquisto di libri, l'abbonamento a giornali, riviste e documentazioni che interessino la Regione.					
3. La consultazione ed il prestito del materiale esistente in biblioteca sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dall'Ufficio di Presidenza.					
*Il 15 marzo 2005 il Consiglio regionale ha approvato la mozione n. 6, relativa all'“Istituzione di un gruppo di lavoro per la valorizzazione del patrimonio librario delle biblioteche” che prevedeva tra l'altro l'unificazione delle tre biblioteche del Consiglio regionale, del Consiglio provinciale di Trento e della Giunta regionale. La medesima con deliberazione n. 101 del 9 marzo 2006 ha autorizzato la costituzione di una biblioteca unica, nella propria sede a Trento, in via Gazzoletti, 2, nella quale è confluito il patrimonio librario del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Trento.					
Art. 9 Nomina della Commissione del regolamento interno	Art. 8 Nomina della Commissione del regolamento interno				
1. Nella seduta successiva a quella della sua nomina il Presidente comunica al Consiglio i nominativi dei componenti della Commissione del regolamento interno, formata dai Capigruppo consiliari e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.	1. Idem.				

Art. 10 Albo del Consiglio	Art. 9 Sito istituzionale del Consiglio e piattaforma digitale				
1. Su di un apposito albo sono affissi, a cura della Presidenza del Consiglio, gli avvisi di convocazione del Consiglio e delle Commissioni ed ogni altra notizia o comunicazione ritenuta utile per tenere al corrente i singoli Consiglieri sulla attività dell'organo legislativo.	1. Sul sito istituzionale del Consiglio regionale sono pubblicati gli avvisi di convocazione del Consiglio e delle Commissioni ed ogni altra notizia o comunicazione ritenuta utile per tenere al corrente i singoli Consiglieri e i cittadini sulla attività dell'organo legislativo.				Consigliere Andreas Pöder (XV legislatura – prot. n. 1250/17 del 20.05.2014) Presidente del Consiglio Avanzo (XV – prot. n. 1418 del 14.04.2015) - (questa proposta riprende una proposta formulata su incarico del Presidente del Consiglio Moltrer)
	2. Gli atti rimessi alla trattazione del Consiglio regionale e degli Organi consiliari vengono messi a disposizione tramite apposita piattaforma digitale.				Consigliere Andreas Pöder (XV legislatura – prot. n. 1250/18 del 20.05.2014) Presidente del Consiglio Avanzo (XV legislatura – prot. n. 1418

						del 14.04.2015) - (questa proposta riprende una proposta formulata su incarico del Presidente del Consiglio Moltrer)
Art. 11 Norme per il personale del Consiglio	Art. 10 Norme per il personale del Consiglio					
1. La nomina, le promozioni e la destituzione degli impiegati presso gli uffici del Consiglio spettano all'Ufficio di Presidenza. Ad esso spetta altresì il giudizio definitivo per eventuali ricorsi.	1. La nomina, le promozioni, le cessazioni del servizio per qualsiasi causa del personale, sono adottate dall'Ufficio di Presidenza.					
2. Una pianta organica, approvata dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza, fissa il numero, la qualifica ed il trattamento economico degli impiegati.	2. Una pianta organica, approvata dal Consiglio su proposta dell'Ufficio di Presidenza, fissa il numero complessivo del personale del Consiglio regionale.					
	3. L'Ufficio di Presidenza nomina la delegazione di parte pubblica che, in appositi incontri con la delegazione sindacale, recepisce con eventuali modifiche i contratti collettivi stipulati per il personale della Regione, identifica i profili professionali, definisce le declaratorie e determina i relativi contingenti organici nelle aree.					
3. Regolamenti speciali, approvati dall'Ufficio di	4. Regolamenti, approvati dal Consiglio su proposta dell'Ufficio					

Presidenza, ne determinano le attribuzioni ed i doveri.	di Presidenza , ne determinano le attribuzioni ed i doveri.					
CAPO II Gruppi consiliari	CAPO II Gruppi consiliari					
Art. 12 Gruppi consiliari e Capigruppo	Art. 11 Gruppi consiliari e Capigruppo					
1. Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare alla Presidenza, per iscritto, a quale gruppo consiliare appartengono o a quale desiderano aggregarsi.	1. Idem. Sostituire le parole: "per iscritto" con le parole: " con nota firmata ".					
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.	2. Idem.					
3. Quei Consiglieri che, entro tale termine, non hanno dichiarato la loro appartenenza o la loro aggregazione ad un gruppo consiliare o non costituiscano un gruppo per mancanza del numero previsto fanno parte di un unico gruppo misto.	3. Idem.					
4. I singoli gruppi consiliari comunicano per iscritto al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo.	4. I singoli componenti dei gruppi consiliari comunicano con nota firmata al Presidente il nominativo del Capogruppo.					
5. Della avvenuta nomina viene data comunicazione nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.	5. Idem.					
	Art. 12 Collegio dei Capigruppo					
	1. Il Collegio dei Capigruppo è composto dai Capigruppo					

	consiliari e dal Presidente del Consiglio che lo presiede. Il Capogruppo che non possa intervenire ad una seduta può farsi sostituire da un componente dello stesso gruppo.				
	2. Il Collegio dei Capigruppo è convocato dal Presidente del Consiglio ognqualvolta lo ritenga necessario o quando gliene venga fatta richiesta da almeno cinque Capigruppo, con indicazione degli argomenti da trattare.				
	3. Il Collegio dei Capigruppo è Organo di consulenza del Presidente del Consiglio per la programmazione delle sedute e dei lavori in aula. In particolar modo viene concordato all'interno del Collegio dei Capigruppo il calendario delle sedute del Consiglio regionale e delle Commissioni legislative.				
	4. È in facoltà del Presidente del Consiglio convocare alle sedute del Collegio dei Capigruppo i membri dell'Ufficio di Presidenza ed invitare alle medesime il Presidente della Regione; essi non hanno diritto di voto. I Consiglieri regionali che intendono partecipare alla seduta del Collegio dei Capigruppo non hanno diritto di parola e di voto.				
	5. Nelle votazioni del Collegio dei Capigruppo ogni Capogrupo dispone di un voto pari al numero di Consiglieri regionali				

	<p>appartenenti al proprio gruppo consiliare. Il Collegio dei Capigruppo è validamente costituito con la presenza del Presidente o Vicepresidente e con i Capigruppo che rappresentano la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.</p>					
	<p>6. Delle sedute del Collegio dei Capigruppo è redatto un verbale riassuntivo che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio. Il medesimo viene pubblicato sulla piattaforma digitale del Consiglio regionale a disposizione dei Capigruppo.</p>					
Art. 13*	Appartenenza al gruppo linguistico	Art. 13	Appartenenza al gruppo linguistico			
1. L'appartenenza dei Consiglieri ad un gruppo linguistico è determinata, per gli eletti nel collegio di Trento, dalla dichiarazione che ciascun Consigliere deve rendere personalmente per iscritto alla Presidenza del Consiglio.	1. L'appartenenza dei Consiglieri ad un gruppo linguistico è determinata, per gli eletti nel collegio di Trento, dalla dichiarazione che ciascun Consigliere deve rendere personalmente con nota firmata alla Presidenza del Consiglio regionale, prima di procedere alle operazioni di elezione del Presidente del Consiglio regionale.					
2. Per i Consiglieri eletti nel collegio di Bolzano, l'appartenenza ad un gruppo linguistico è determinata dalla dichiarazione resa da ciascuno di essi all'atto dell'accettazione della candidatura, a norma dell'articolo 22 della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9 e successive modificazioni ed	2. Per i Consiglieri eletti nel collegio di Bolzano, l'appartenenza ad un gruppo linguistico è determinata dalla dichiarazione resa da ciascuno di essi ai sensi della normativa vigente in materia di elezione del					

integrazioni.	Consiglio provinciale.					
3. Di tali dichiarazioni, che sono irrevocabili per la durata della legislatura, il Presidente dà comunicazione al Consiglio prima di procedere alla elezione della Giunta regionale.	3. Di tali dichiarazioni, che sono irrevocabili per la durata della legislatura, il Presidente provvisorio dà comunicazione al Consiglio prima di procedere alla elezione della Presidenza del Consiglio regionale.					
*vedi APPENDICE - articolo 3						
CAPO III Commissioni	CAPO III Commissioni					
SEZIONE I Commissioni in generale	SEZIONE I Commissioni in generale					
Art. 14 Nomina delle Commissioni	Art. 14 Nomina delle Commissioni					
1. La composizione delle Commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici ed a quella dei gruppi consiliari, quali sono rappresentati nel Consiglio. Le frazioni dell'unità sono computate come unità intere a favore dei gruppi non rappresentati nella Giunta regionale.	1. La composizione delle Commissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici ed a quella dei gruppi consiliari, quali sono rappresentati nel Consiglio. Le frazioni dell'unità sono computate come unità intere a favore dei gruppi non rappresentati nella Giunta regionale, garantendo comunque la rappresentanza in Commissione a ciascun gruppo consiliare.					
2. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio per alzata di mano su proposta del Presidente del Consiglio, previa intesa con i gruppi consiliari.	2. Le Commissioni sono nominate con votazione elettronica dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio, previa intesa con i Capigruppo.					
Art. 15 Commissioni di inchiesta	Art. 15 Commissioni di inchiesta					

<p>1. In deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 14, le Commissioni di inchiesta sono nominate dal Presidente del Consiglio su designazione dei gruppi consiliari e sono composte da cinque membri, garantendo, per quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.</p>	<p>1. Il Consiglio può istituire Commissioni d'inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale.</p>					
	<p>2. La Commissione d'inchiesta è istituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti il Consiglio. La deliberazione deve indicare la composizione numerica, l'oggetto, le finalità, il termine entro il quale la Commissione deve presentare la relazione conclusiva al Consiglio, nonché le risorse umane e strumentali assegnate alla stessa.</p>					
	<p>3. La Commissione di cui al comma 1 è composta, in modo adeguato alla consistenza dei gruppi linguistici, da componenti dei gruppi consiliari designati dagli stessi, dotati del diritto di voto ponderato corrispondente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.</p>					
	<p>4. La Commissione d'inchiesta elegge il proprio Ufficio di Presidenza composto da Presidente, Vicepresidente e Segretario e approva il programma delle loro attività.</p>					

	5. Le sedute della Commissione d'inchiesta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Commissione stessa. Gli atti della Commissione sono riservati ai soli componenti della Commissione fino alla conclusione dell'inchiesta. Dopo la conclusione dell'inchiesta sulla pubblicità degli atti dispone il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Commissione.				
	6. Al termine dei lavori la Commissione d'inchiesta presenta la relazione conclusiva al Consiglio. Sono sempre ammesse relazioni di minoranza annunciate nella seduta conclusiva della Commissione.				
	7. Per la nomina dell'Ufficio di Presidenza e per il funzionamento della Commissione d'inchiesta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle Commissioni legislative.				
Art. 16 Commissioni di studio	Art. 16 Commissioni di studio				
1. Il Consiglio può procedere alla nomina di Commissioni di studio per l'esame di determinati argomenti o disegni di legge attinenti a materia di particolare interesse regionale.	1. Il Consiglio può istituire Commissioni di studio per l'esame di argomenti o disegni di legge attinenti a materia di interesse regionale, su richiesta motivata di almeno un quarto dei componenti il Consiglio.				
2. L'iniziativa circa le proposte di nomina delle Commissioni previste da questo e dall'articolo	2. Per l'istituzione ed il funzionamento delle Commissioni di studio si applica quanto				

15 spetta ai Consiglieri e alla Giunta.	disposto dall'articolo 15.					
Art. 17 Appartenenza a più Commissioni	Art. 17 Appartenenza a più Commissioni					
1. Nessun Consigliere può essere eletto membro di più di due Commissioni legislative permanenti.	1. Nessun Consigliere può essere eletto membro di più di due Commissioni legislative. Il Presidente del Consiglio regionale e i membri della Giunta regionale non possono far parte delle Commissioni legislative.					
Art. 18 Convocazione delle Commissioni e cariche interne	Art. 18 Convocazione delle Commissioni e cariche interne					
1. Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente del Consiglio, per procedere a scrutinio segreto all'elezione di un Presidente, di un Vicepresidente e di un Segretario e, successivamente, dai loro Presidenti per mezzo della Segreteria della Presidenza del Consiglio, previa intesa col Presidente del Consiglio.	1. Le Commissioni sono convocate separatamente, per la prima volta, dal Presidente del Consiglio; eleggono il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.					
	2. Successivamente le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti.					
2. Nella loro prima riunione le Commissioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.	3. Idem.					
3. Nelle elezioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, si procede, nel corso della stessa seduta, al	4. Idem.					

ballottaggio fra i due che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, risultando così eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voto, risultano eletti i più anziani di età.						
4. Dell'esito delle elezioni viene data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio.	5. Dell'esito delle elezioni viene data comunicazione al Presidente del Consiglio.					
Art. 19 Validità delle sedute delle Commissioni - Sostituzioni	Art. 19 Validità delle sedute delle Commissioni - Sostituzioni					
1. Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza dei membri, compresi in tal numero il Presidente o il Vicepresidente.	1. Idem.					
2. Il Consigliere membro della Commissione, che non possa intervenire ad una seduta, può farsi sostituire da un collega del suo stesso gruppo.	2. Idem.					
3. Ogni gruppo può, per un determinato disegno di legge, sostituire un componente della Commissione con un altro Consigliere.	3. Idem.					
4. In entrambi i casi, deve essere data comunicazione scritta al Presidente della Commissione prima dell'inizio della seduta.	4. Idem.					
5. La facoltà prevista dai commi 2 e 3 non riguarda i membri aggregati della Commissione	5. Idem.					

competente per le finanze ed il patrimonio.					
Art. 20 Deliberazioni delle Commissioni	Art. 20 Deliberazioni delle Commissioni				
1. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decide il voto di chi presiede.	1. Idem.				
Art. 21 Votazioni negli organi collegiali	Art. 21 Votazioni negli organi collegiali				
1. Negli organi consiliari formati da un singolo rappresentante per ogni gruppo, ognuno dispone di un numero di voti pari al numero di Consiglieri regionali appartenenti al gruppo consiliare stesso, eccezione fatta per la Commissione del regolamento interno e le Commissioni legislative.	1. Negli organi consiliari formati da un singolo rappresentante per ogni gruppo, ognuno dispone di un numero di voti pari al numero di Consiglieri regionali appartenenti al gruppo consiliare stesso, eccezione fatta per le Commissioni legislative.				
Art. 22 Processi verbali delle Commissioni	Art. 22 Processi verbali delle Commissioni				
1. Dei lavori della Commissione è redatto, a cura del funzionario addetto e sotto il controllo del Segretario, processo verbale per ogni seduta che di regola è approvato dalla Commissione ancora nella seduta successiva ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione stessa.	1. Il verbale di ogni seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è a disposizione dei membri della Commissione sulla piattaforma digitale. Il verbale è da ritenersi approvato, se nessun membro solleva obiezioni nella seduta successiva alla messa a disposizione.				
2. I verbali sono atti interni delle Commissioni; di essi copia viene inviata ai componenti della Commissione stessa che ne facciano richiesta. Tuttavia ciascun Consigliere può	2. I verbali delle Commissioni dopo l'approvazione sono disponibili in forma digitale per i Consiglieri appartenenti alla Commissione di riferimento.				

prenderne visione presso gli uffici del Consiglio.						
SEZIONE II Decadenza e dimissioni	SEZIONE II Decadenza e dimissioni					
Art. 23 Decadenza dalle Commissioni	Art. 23 Decadenza dalle Commissioni					
1. Il Consigliere che si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decade dalla carica di membro della Commissione.	1. Idem.					
2. Della decadenza è data comunicazione al Consiglio.	2. Idem.					
Art. 24 Dimissioni dalle Commissioni	Art. 24 Dimissioni dalle Commissioni					
1. Il Consigliere che non intenda ulteriormente partecipare alle sedute della Commissione deve rassegnare per iscritto le dimissioni al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione.	1. Idem. Sostituire le parole: "per iscritto" con le parole: " con nota firmata ".					
2. Il Presidente del Consiglio ne propone la sostituzione nella successiva seduta del Consiglio.	2. Idem.					
3. È chiamato a sostituire il dimissionario, salvo rifiuto da parte del gruppo, altro Consigliere dello stesso gruppo.	3. Idem.					
SEZIONE III Commissione del regolamento interno	SEZIONE III Commissione del regolamento interno					
Art. 25 Compiti	Art. 25 Compiti					

1. È compito della Commissione del regolamento interno l'esame preventivo dell'insieme delle proposte di modifica del regolamento raccolte in un unico testo. I Consiglieri proponenti hanno facoltà di partecipare alle sedute.	1. La Commissione del regolamento interno è composta dal Collegio dei Capigruppo di cui all'articolo 12 e provvede all'esame preventivo delle proposte di modifica del regolamento seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista per l'esame di disegni di legge in Commissione legislativa. I Consiglieri proponenti hanno facoltà di partecipare alle sedute.					Consigliere Alessandro Urzì (XV legislatura – prot. n. 2606/8 del 20.08.2015)
2. In mancanza del parere unanime della Commissione tutte le proposte sono rimesse al Consiglio.	Abrogato.					Consigliere Andreas Pöder (XV legislatura – prot. n. 1250/24 del 20.05.2014)
3. Sulle proposte di modifica comunque delibera il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti.	2. Sulle proposte di modifica uscite dall'esame della Commissione delibera il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri componenti.					
4. Le disposizioni deliberate all'unanimità dalla Commissione sono approvate dal Consiglio senza discussione; sulle stesse non possono essere presentati emendamenti.	3. Le modifiche deliberate all'unanimità dalla Commissione sono approvate senza discussione dal Consiglio e senza la possibilità di proporre emendamenti. Per le modifiche deliberate dalla Commissione a maggioranza si applica la procedura di cui all'articolo 109, comma 2.					
5. La Commissione, con voto unanime, può estrapolare, dall'insieme delle proposte di modifica del Regolamento presentate, una o più di esse	Abrogato.					

sulle quali non sono ammessi emendamenti, se non approvati all'unanimità.						
SEZIONE IV Commissioni legislative permanenti	SEZIONE IV Commissioni legislative					
Art. 26 Numero delle Commissioni	Art. 26 Numero delle Commissioni					
1. Il Consiglio fissa il numero delle Commissioni legislative permanenti ed il numero dei componenti le stesse. Per la nomina e la composizione delle Commissioni valgono le disposizioni previste dall'articolo 14. Gli Assessori effettivi non possono fare parte delle Commissioni.	1. Il Consiglio delibera il numero delle Commissioni legislative ed il numero dei componenti le stesse. Per la nomina e la composizione delle Commissioni valgono le disposizioni previste dall'articolo 14.					
Art. 27 Competenza delle Commissioni	Art. 27 Competenza delle Commissioni					
1. Le Commissioni legislative hanno competenza sulle materie previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 35, 60, 65, 73 e 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.	1. Le Commissioni legislative hanno competenza sulle materie previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 35, 60, 65, 73 e 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.					
Art. 28 Lavoro delle Commissioni e relazioni	Art. 28 Lavoro delle Commissioni e relazioni					
1. Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza le relazioni e le proposte che credessero del caso o che dal Consiglio fossero loro richieste.	1. Le Commissioni presentano sulle materie di loro competenza le relazioni e le proposte o i pareri che credessero del caso o che dal Consiglio fossero loro richieste.					

2. I disegni di legge riguardanti lo stesso oggetto devono essere esaminati contemporaneamente solo se presentati prima della convocazione della Commissione competente.	Abrogato.			
3. Le Commissioni hanno la facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di più disegni di legge concernenti la materia, un testo proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente.	2. Le Commissioni hanno la facoltà di formulare, anche in linea di rielaborazione, di coordinamento e di integrazione di disegni di legge concernenti la materia, un testo del disegno di legge proprio da sottoporre al Consiglio unitamente al testo del proponente.			
4. Qualora la Commissione non presenti un testo proprio, la discussione in Consiglio ha luogo sul testo del proponente, corredata dalle varianti eventualmente formulate dalla Commissione.	3. Qualora la Commissione non presenti un testo proprio, la discussione in Consiglio ha luogo sul testo del proponente, corredata dalle modifiche eventualmente formulate dalla Commissione.			
Art. 29 Assegnazione dei disegni di legge alle Commissioni - Pareri di altre Commissioni - Relazioni di minoranza	Art. 29 Assegnazione dei disegni di legge alle Commissioni - Pareri di altre Commissioni - Relazioni di minoranza			
1. I disegni di legge regionali, i progetti di legge-voto ed i voti sono presentati alla Presidenza del Consiglio e da questa inviati entro quindici giorni ai Consiglieri, alla competente Commissione legislativa, che si riunisce per iniziare l'esame entro i successivi dieci giorni, nonché alla Giunta regionale.	1. I disegni di leggi regionali, i progetti di legge ed i voti sono presentati al Presidente del Consiglio e da questo inviati entro quindici giorni ai Consiglieri, alla Giunta regionale e alla competente Commissione legislativa, che si riunisce di regola nella prossima giornata di lavoro programmata dal calendario annuale delle sedute .			

2. A discrezione della Presidenza i voti possono essere presentati direttamente al Consiglio.	2. A discrezione del Presidente i voti possono essere presentati direttamente al Consiglio.					
3. Se un disegno di legge o un progetto di legge-voto riguarda materie non contemplate espressamente tra quelle indicate all'articolo 27, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.	3. Se un disegno di legge o un progetto di legge riguarda materie non contemplate espressamente tra quelle indicate all'articolo 27, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che si occupa di materie analoghe o affini.					
4. Qualora un disegno di legge o un progetto di legge-voto riguardi materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che appare prevalentemente competente.	4. Qualora un disegno di legge o un progetto di legge riguardi materie di competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio ne deferisce l'esame a quella Commissione che appare prevalentemente competente.					
5. Qualora la Commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente del Consiglio che dispone di conseguenza nel minor tempo possibile.	5. Qualora la Commissione giudichi opportuno sentire il parere di altra Commissione, ne fa richiesta scritta al Presidente del Consiglio.					
6. Tutti i disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione per le finanze ed il patrimonio la quale dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie.	6. I disegni di legge d'iniziativa consiliare implicanti nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente ed alla Commissione per le finanze ed il patrimonio, la quale dà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie. Per i disegni di legge presentati dalla Giunta regionale,					

	<p>in esame presso la competente Commissione legislativa e muniti di apposita norma finanziaria, si prescinde dalla richiesta di parere finanziario alla Commissione legislativa per le finanze ed il patrimonio, salvo che non vengano introdotte modifiche che implicano una variazione delle disposizioni finanziarie.</p>					
7. I pareri richiesti ad altre Commissioni devono essere forniti da queste entro il termine massimo di dieci giorni, ed entro il termine di cinque giorni qualora si tratti di disegno di legge per il quale è stata deliberata la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 91.	7. I pareri richiesti ad altre Commissioni devono essere forniti da queste entro il termine di dieci giorni, ed entro il termine di cinque giorni qualora si tratti di disegno di legge per il quale è stata deliberata la procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 93.					
8. Se il termine fissato dal comma 7 decorre senza risposta, il silenzio equivale ad accettazione ed il relatore della Commissione competente ne fa menzione nella sua relazione.	8. Idem.					
9. Il Presidente della Commissione può ripartire la trattazione delle materie fra i singoli membri della Commissione.	Abrogato.					
10. La Commissione nomina uno o più relatori al Consiglio restando sempre in facoltà della minoranza o dei singoli componenti la stessa presentare una propria relazione.	9. Idem.					
	10. L'intento di presentare una					Consigliere

	propria relazione deve essere manifestato da parte del Consigliere durante i lavori della Commissione legislativa e, comunque, prima della conclusione della trattazione del relativo punto all'ordine del giorno. La relazione stessa deve pervenire alla Segreteria del Consiglio entro e non oltre quindici giorni dall'annuncio e viene letta in aula a cura del relatore.					Andreas Pöder (XV legislatura – prot. n. 1250/26 del 20.05.2014) Presidente del Consiglio Moltrer (XV – prot. n. 3188 del 15.10.2014)
	Art. 30 Operatività delle Commissioni					
	1. Per i lavori all'interno della Commissione legislativa si ricorre per analogia e in quanto applicabili alle disposizioni del presente regolamento relative ai lavori d'aula.					Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura – prot. n. 3188 del 15.10.2014)
Art. 30 Termini per l'esame dei disegni di legge	Art. 31 Termini per l'esame dei disegni di legge					
1. Il Presidente della Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutigli entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli stessi, salvo quanto previsto dall'articolo 92.	1. Il Presidente della Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio le relazioni sui disegni di legge pervenutigli entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli stessi, salvo quanto previsto dall'articolo 94.					
2. È in facoltà del Presidente del Consiglio concedere una proroga non superiore a quindici giorni, purché richiesta tempestivamente dal Presidente della Commissione. Qualora il	2. È in facoltà del Presidente del Consiglio concedere una proroga non superiore a quindici giorni, purché richiesta dal Presidente della Commissione. Qualora il Presidente non ritenga di propria					

Presidente non ritenga di propria iniziativa di concedere tale proroga, ed in ogni caso per proroghe al di là di quindici giorni, competente a decidere rimane il Consiglio.	iniziativa di concedere tale proroga, ed in ogni caso per proroghe al di là di quindici giorni, competente a decidere rimane il Consiglio.					
3. Il Presidente del Consiglio, ricevuto da una Commissione il testo dei disegni di legge e le rispettive relazioni, qualora non ritenga opportuna una apposita convocazione, ne inserisce la trattazione nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio, tenendo possibilmente presente il numero d'ordine di cui all'articolo 91.	3. Il Presidente del Consiglio, ricevuti da una Commissione il testo dei disegni di legge e le rispettive relazioni, qualora non ritenga opportuna una apposita convocazione, ne inserisce la trattazione nell'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio, tenendo possibilmente presente il numero d'ordine di cui all'articolo 93.					
Art. 31 Impugnativa di leggi della Repubblica	Art. 32 Impugnativa di leggi della Repubblica					
1. Alle proposte di impugnativa di leggi o di atti aventi valore di legge della Repubblica, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni previste per i disegni di legge. Qualora l'applicazione dei termini stabiliti nel presente regolamento rendesse impossibile o difficile il rispetto dei termini fissati nella legge sul funzionamento della Corte Costituzionale, il Presidente del Consiglio è tenuto a prescrivere alle competenti Commissioni delle scadenze di tempo che consentano al Consiglio di deliberare sull'argomento entro il termine utile per la presentazione delle impugnativa.	1. Per le proposte di impugnativa di leggi o di atti aventi valore di legge della Repubblica e per le proposte di ratifica presentate dalla Giunta regionale adottate dalla stessa, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, numero 5), dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il Presidente del Consiglio convoca, in via d'urgenza, il proponente e il Collegio dei Capigruppo per l'esame preliminare dell'argomento al fine di consentire al Consiglio regionale di deliberare entro il termine utile per la presentazione delle impugnativa e nel rispetto dei termini di ricorso alla Corte					Presidente del Consiglio Zelger Thaler (XIV legislatura – prot. n. 1273 del 06.06.2013, prot. n. 1416 del 25.06.2013 e proposta di delibera del Consiglio regionale 2 luglio 2013, n. 32, decaduta per fine legislatura) Presidente del Consiglio

	costituzionale.					Moltrer (XV legislatura – prot. n. 3188 del 15.10.2014)
	2. Durante la discussione in Consiglio, è concesso a ciascun Consigliere un tempo che non può eccedere i dieci minuti. Al proponente sono concessi non più di quindici minuti per l'illustrazione e non più di dieci minuti per la replica. In sede di dichiarazione di voto sono ammessi l'intervento di un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti e, eventualmente un'unica dichiarazione di voto in contrasto con quella espressa dal proprio Capogruppo.					Presidente del Consiglio Zelger Thaler (XIV legislatura – prot. n. 1273 del 06.06.2013, prot. n. 1416 del 25.06.2013 e proposta di delibera del Consiglio regionale 2 luglio 2013, n. 32, decaduta per fine legislatura)
						Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura – prot. n. 3188 del 15.10.2014)
Art. 32 Esame dei disegni di legge nelle Commissioni	Art. 33 Esame dei disegni di legge nelle Commissioni					
1. Il Presidente di ciascuna Commissione, dopo ogni adunanza, comunica al Presidente del Consiglio i nomi degli assenti ingiustificati.	1. Il Presidente della Commissione dopo ogni seduta di Commissione comunica al Presidente del Consiglio i nomi degli assenti.					
2. In caso di forzata e prolungata	Abrogato.					

assenza, il Consigliere deve ottenere dal Presidente del Consiglio preventivo congedo, nel qual caso egli è considerato assente giustificato.					
3. Il Presidente della Commissione deve inviare l'avviso di convocazione in tempo utile, per dare la possibilità ai membri delle Commissioni, domiciliati in località distanti dalla sede del Consiglio, di intervenire alle sedute. Il mancato avviso di assenza equivale ad assenza ingiustificata.	2. Il Presidente della Commissione invia in forma digitale l'avviso di convocazione in tempo utile, per dare la possibilità ai membri delle Commissioni di intervenire alle sedute. Il mancato avviso di assenza equivale ad assenza ingiustificata.				
4. Le Commissioni, per l'adempimento dei compiti loro assegnati, possono richiedere agli Assessori competenti ed ai Consiglieri proponenti il disegno di legge, informazioni, notizie e documenti.	3. Idem.				
5. Hanno inoltre facoltà di richiedere la presenza di quegli Assessori che possono fornire chiarimenti sulle materie in discussione.	Abrogato.				
6. Indipendentemente dalla facoltà della Commissione di cui sopra, il Consigliere proponente il disegno di legge ha diritto di intervenire alle sedute della Commissione per illustrare il disegno di legge in discussione e, a tal fine, gli viene data regolare comunicazione delle convocazioni.	4. Il proponente del disegno di legge ha diritto di intervenire alle sedute della Commissione per illustrare il disegno di legge in discussione e, a tal fine, gli viene data comunicazione delle convocazioni.				

7. Se il disegno di legge è di iniziativa popolare, la Commissione può convocare il primo firmatario per illustrare il disegno stesso.	5. Se la proposta di legge è di iniziativa popolare, la Commissione convoca il primo firmatario per l'illustrazione della stessa.				
8. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più Consiglieri, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari.	6. Nel caso in cui il disegno di legge sia proposto da più Consiglieri, il diritto di intervento compete al primo dei firmatari, che può farsi sostituire da altro firmatario.				
9. È in facoltà della Commissione di valersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di elementi tecnici estranei al Consiglio, come pure è in facoltà della Commissione di sentire singoli Consiglieri che presentino motivate domande scritte.	7. È in facoltà della Commissione di valersi della collaborazione di elementi tecnici estranei al Consiglio, come pure è in facoltà della Commissione di sentire esperti esterni o i Consiglieri che presentino motivate domande scritte.				
10. La Giunta regionale può chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti che essa intende fornire.	8. La Giunta regionale può chiedere che determinate Commissioni siano convocate per comunicazioni o chiarimenti che essa intenda fornire. (Idem.)				
11. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione all'unanimità, così nelle sue disposizioni come nella motivazione stessa, la Commissione può astenersi dal fare una relazione scritta e proporre oralmente al Consiglio che la discussione abbia luogo sul testo del disegno medesimo.	9. Qualora un disegno di legge sia approvato integralmente da una Commissione all'unanimità, la Commissione può astenersi dal presentare una relazione scritta.				
	10. Se la Commissione non approva il passaggio alla discussione articolata, il disegno				

	di legge si considera respinto e viene inserito all'ordine del giorno delle prima seduta successiva del Consiglio regionale.					
12. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti.	11. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato e della Regione, debbano rimanere segreti. (Idem.)					
Art. 33 Convocazione delle Commissioni su richiesta	Art. 34 Convocazione delle Commissioni su richiesta					
1. Se la maggioranza dei componenti una Commissione ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede a che essa sia convocata entro dieci giorni dalla data della richiesta.	1. Se la maggioranza dei componenti di una Commissione richieda la convocazione per discutere determinati argomenti, il Presidente della Commissione provvede a che essa sia convocata entro dieci giorni dalla data della richiesta.					
Art. 34 Integrazione della Commissione finanze e patrimonio	Art. 35 Integrazione della Commissione per le finanze ed il patrimonio					
1. La Commissione competente per le finanze ed il patrimonio, viene integrata da due componenti per ciascuna delle altre Commissioni legislative permanenti, aventi voto consultivo.	1. La Commissione competente per le finanze ed il patrimonio viene integrata da due componenti per ciascuna delle altre Commissioni legislative, aventi voto consultivo.					
2. I due componenti predetti sono nominati dalle rispettive Commissioni.	2. I componenti di cui al comma 1 sono nominati dalle rispettive Commissioni.					
Art. 35* Procedura per i disegni di legge rinviati	ABROGATO					
1. Qualora un disegno di legge approvato sia rinviato a termini dell'articolo 55, comma 1, dello Statuto,						

Il Presidente del Consiglio provvede a notificare immediatamente a tutti i Consiglieri la motivazione del rinvio e rimette il provvedimento alla competente Commissione. In questo caso i termini dell'articolo 30 sono raddoppiati.					
* A seguito della riforma statutaria disposta con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, l'articolo 35 del regolamento interno deve intendersi stralciato.					
Art. 36 Decadenza dei disegni di legge	Art. 36 Decadenza dei disegni di legge				
1. I disegni di legge ed i progetti di legge-voto non approvati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura; decadono parimenti le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni.	1. I disegni di legge ed i progetti di legge non approvati dal Consiglio decadono allo scadere della legislatura; decadono altresì le interrogazioni, le mozioni, i voti e le proposte di deliberazione , ad eccezione delle proposte di legge di iniziativa popolare, che sono riportate all'esame della legislatura successiva.				
Art. 37 Parere sul documento di economia e finanza regionale (DEFR)	Art. 37 Parere sul documento di economia e finanza regionale (DEFR)				
1. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) approvato dalla Giunta regionale è assegnato dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione legislativa competente per i disegni di legge in materia di bilancio.	1. Idem.				
2. Il Presidente del Consiglio definisce il calendario dei lavori, nonché delle sedute della Commissione legislativa di cui al	2. Idem.				

comma 1 e del Consiglio, in modo da consentire la pronuncia sul DEFR entro un termine utile per la sua considerazione in sede di impostazione della manovra di bilancio.						
3. La Commissione competente esprime il relativo parere entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio e presenta una relazione al Consiglio. Possono essere presentate relazioni di minoranza.	3. Idem.					
4. Ogni componente della Commissione può presentare una proposta di risoluzione quale strumento di indirizzo rispetto ai contenuti del DEFR. Per la presentazione e trattazione della proposta di risoluzione si seguono le modalità di cui agli articoli 77 e 78. Se la proposta riscontra il dissenso della Giunta regionale, viene rimessa all'aula che la tratta seguendo le medesime modalità predette altrimenti è votata in Commissione.	4. Ogni componente della Commissione può presentare una proposta di risoluzione quale strumento di indirizzo rispetto ai contenuti del DEFR. Per la presentazione e trattazione della proposta di risoluzione si seguono le modalità di cui agli articoli 78 e 79. Se la proposta riscontra il dissenso della Giunta regionale, viene rimessa all'aula che la tratta seguendo le medesime modalità predette altrimenti è votata in Commissione.					
5. La discussione del DEFR in Consiglio inizia con la lettura della relazione a cura del Presidente della Commissione e si conclude entro il termine utile stabilito ai sensi del comma 2.	5. Idem.					
6. La nota di aggiornamento al DEFR è trattata unitamente al disegno di legge concernente il bilancio di previsione.	6. Idem.					

7. Per la trattazione in aula del documento di economia e finanza regionale (DEFR), nonché della nota di aggiornamento, si applica la procedura stabilita per la trattazione delle mozioni di cui all'articolo 106.	7. Per la trattazione in aula del DEFR , nonché della nota di aggiornamento, si applica la procedura stabilita per la trattazione delle mozioni di cui all'articolo 109 .					
TITOLO II CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI	TITOLO II CONSIGLI DELLE AUTONOMIE LOCALI					
CAPO I Partecipazione congiunta - Modalità, termini e procedure	CAPO I Partecipazione congiunta - Modalità, termini e procedure					
Art. 38 Partecipazione congiunta dei Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'attività legislativa della Regione in materia di enti locali	Art. 38 Partecipazione congiunta dei Consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'attività legislativa della Regione in materia di enti locali					
1. I disegni di legge riguardanti le materie di cui agli articoli 4, comma 1, punto 3), 7 e 65 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di iniziativa consiliare o popolare, contestualmente all'assegnazione alla Commissione competente per materia, sono inviati, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e al Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano.	1. Idem. Sostituire le parole: "punto 3)" con le parole: " numero 3) ".					
2. Nelle materie di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati	2. Idem. Togliere la parola: " congiuntamente ".					

<p>dal parere obbligatorio formulato congiuntamente dal Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano e dalle motivazioni della Giunta in merito al suo recepimento.</p>					
<p>3. Il Presidente del Consiglio può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e il Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano possono presentare congiuntamente pareri alla Commissione competente.</p>	<p>3. Idem. Togliere la parola: “congiuntamente”.</p>				
	<p>4. Se il termine di cui al comma 3 non viene rispettato, il parere è ritenuto favorevole.</p>				
<p>4. Sui disegni di legge di cui al comma 1 la Commissione competente per materia promuove, in via ordinaria, la consultazione congiunta con il Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e con il Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano. La relazione della Commissione riporta i passaggi istruttori svolti congiuntamente con i Consigli medesimi. Alla stessa relazione</p>	<p>5. Idem. Togliere le due parole: “congiuntamente”.</p>				

<p>possono essere allegate le eventuali osservazioni scritte presentate congiuntamente dal Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano.</p>						
<p>5. Il Presidente del Consiglio invia al Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e al Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano i testi dei disegni di legge elaborati dalla Commissione riguardanti le materie di cui al comma 1. Può anche stabilire un termine, compatibile con la programmazione dei lavori, entro il quale il Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e il Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano possono presentare congiuntamente osservazioni scritte al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri.</p>	<p>6. Idem. Togliere la parola: “congiuntamente”.</p>					
	<p>7. Se il termine di cui al comma 6 non viene rispettato, il parere è ritenuto favorevole.</p>					
<p>6. Il Presidente del Consiglio invia inoltre al Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e al Consiglio dei Comuni della Provincia autonoma di Bolzano</p>	<p>8. Idem. Togliere la parola: “congiuntamente”.</p>					

altri atti depositati in Consiglio che ritiene di interesse rilevante per i medesimi. Su tali atti gli stessi Consigli possono presentare congiuntamente osservazioni al Presidente del Consiglio che le invia a tutti i Consiglieri.					
TITOLO III PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE - DISCUSSIONE - VOTAZIONE	TITOLO III PROCEDURA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE - DISCUSSIONE - VOTAZIONE				
CAPO I Procedura e disciplina delle sedute	CAPO I Procedura e disciplina delle sedute				
Art. 39 Convocazione del Consiglio	Art. 39 Convocazione del Consiglio				
1. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 27 e 33 dello Statuto, la convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con invito da notificarsi, a mezzo raccomandata, ai Consiglieri, al loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nella convocazione è inserito l'ordine del giorno proposto ed ogni documento utile ad illustrare gli argomenti che devono essere discussi.	1. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 27 e 33 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la convocazione, riportante l'ordine del giorno del Consiglio, è fatta dal Presidente almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.				
2. L'ordine del giorno è compilato dal Presidente del Consiglio.	2. Idem.				
3. La modifica dell'ordine di trattazione dei punti iscritti	3. La modifica dell'ordine di trattazione dei punti iscritti				

<p>all'ordine del giorno viene decisa dal Consiglio con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente degli argomenti proposti, dopo aver consultato in proposito il Collegio dei Capigruppo. Non sono ammessi al riguardo interventi di alcun tipo.</p>	<p>all'ordine del giorno viene decisa dal Consiglio con votazione a maggioranza dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente degli argomenti proposti, dopo aver consultato in proposito il Collegio dei Capigruppo. Non sono ammessi al riguardo interventi di alcun tipo.</p>					
<p>4. La richiesta di modifica dell'ordine di trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno deve essere formulata per iscritto tramite il proprio Capogruppo e deve pervenire al Presidente del Consiglio regionale ventiquattro ore prima dell'inizio della prima seduta della sessione mensile.</p>	<p>4. Idem. Sostituire le parole: "per iscritto" con le parole: "con nota firmata".</p>					
	<p>5. Le richieste di modifica mantengono valore esclusivamente per la sessione mensile di riferimento, dopodiché decadono e possono essere rinnovate.</p>					
	<p>6. In caso di concorso tra diverse richieste di modifica dell'ordine del giorno il Presidente del Consiglio presenta una propria proposta di coordinamento.</p>					
	<p>7. Nel caso che, a seguito di votazione, venga rigettata la proposta di coordinamento effettuata dal Presidente vengono poste in votazione, secondo l'ordine cronologico di</p>					

	presentazione, le richieste di modifica di trattazione dell'ordine del giorno.					
	8. I punti di carattere istituzionale individuati dal Presidente hanno la precedenza nella trattazione dell'ordine del giorno.					
5. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria, come stabilito dall'articolo 34 dello Statuto, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data della richiesta.	9. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria, di cui all'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige , il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla data della richiesta.					
6. In caso di urgenza riconosciuta dal Presidente del Consiglio, i termini di convocazione sono ridotti a dieci giorni.	Abrogato.					
Art. 39-bis Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle sedute	Art. 40 Utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento delle sedute					
1. In situazioni gravi e per motivi di urgenza ed indifferibilità, il Presidente del Consiglio può disporre che le sedute si svolgano con modalità telematiche, utilizzando strumenti che consentano l'identificazione certa dei Consiglieri e il loro collegamento simultaneo, in maniera tale da garantire l'osservanza del regolamento interno, compreso il servizio di traduzione simultanea. Le modalità di	1. Idem.					

votazione rimangono quelle previste per le sedute in presenza.					
2. Con disciplinare dell’Ufficio di Presidenza, d’intesa con il Collegio dei Capigruppo, che si esprime a maggioranza, sono determinate le modalità di svolgimento delle sedute telematiche previste dal comma 1. Il disciplinare stabilisce le situazioni gravi, ivi compresi i casi, legati a motivi di salute, di comprovata impossibilità o oggettivo impedimento, permanente o di lungo periodo, a presenziare alle sedute del Consiglio regionale, e la titolarità di accertamento delle stesse, i requisiti minimi del sistema di videoconferenza, le modalità di convocazione di svolgimento delle sedute, le specifiche tecniche per il funzionamento delle sedute e ogni altra disposizione ritenuta necessaria alla garanzia del corretto funzionamento dei lavori d’aula, nel rispetto del regolamento interno e delle norme di legge.	2. Idem. Sostituire la parola: “disciplinare” con la parola: “regolamento”				
	Art. 41 Sessione straordinaria riguardante i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri				
	1. In attuazione dell’articolo 27 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la richiesta di				

	<p>una sessione straordinaria del Consiglio può essere formulata al Collegio dei Capigruppo da ciascun Consigliere regionale, dai soggetti rappresentativi delle minoranze e da quelli riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2018, n. 3 (Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), e dalla maggioranza dei comuni ladini della provincia di Bolzano appartenenti alla Lia di Comuns Ladins.</p>					
	<p>2. La richiesta motivata deve prevedere uno o più oggetti di discussione su materie attinenti la tutela o la valorizzazione della lingua, della cultura e dell'identità della minoranza ed eventualmente una proposta di mozione.</p>					
	<p>3. Il Collegio dei Capigruppo deve assumere una decisione entro le due sedute successive al ricevimento della richiesta, stabilendo le modalità e i tempi della discussione. Lo stesso può autorizzare la partecipazione ai lavori del Consiglio di esperti o di rappresentanti delle minoranze per l'illustrazione dei temi oggetto della discussione o della mozione.</p>					
Art. 40	Art. 42					

Sedute pubbliche e riservate	Sedute pubbliche e riservate					
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può tuttavia deliberare per alzata di mano di adunarsi in seduta riservata su richiesta scritta e motivata di almeno cinque Consiglieri.	1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il Consiglio può tuttavia deliberare con votazione di adunarsi in seduta riservata su richiesta scritta e motivata di almeno cinque Consiglieri.					
2. Quando si trattino questioni riguardanti singole persone, il Consiglio si riunisce in seduta riservata.	2. Idem.					
Art. 41 Processo verbale delle sedute	Art. 43 Processo verbale delle sedute					
1. Di ogni seduta pubblica si redige processo verbale che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato.	1. Di ogni seduta si redige un processo verbale contenente soltanto gli atti e le deliberazioni del Consiglio, indicando per le discussioni l'oggetto, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l'esito delle votazioni.					
2. Di ogni seduta riservata il verbale è redatto da uno dei Segretari .questori del Consiglio.	2. Il processo verbale di ogni seduta riservata è redatto da uno dei Segretari .questori nella forma più concisa possibile, senza particolari riguardanti la persona o i fatti di cui si è discusso, tali da recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non era pubblica. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere che parte delle sue dichiarazioni vengano riportate a verbale.					
3. I processi verbali, sia delle sedute pubbliche che riservate, sono raccolti a cura degli uffici del Consiglio in un apposito registro e firmati dal Presidente	3. I processi verbali delle sedute sia pubbliche che riservate sono firmati dal Presidente e dai Segretari .questori e raccolti a cura della Segreteria del Consiglio.					

e dai Segretari questori.					
	4. I processi verbali delle sedute riservate sono consultabili dai diretti interessati presso la Segreteria del Consiglio. Eventuali rettifiche possono essere poste solo dagli interessati. Il processo verbale come eventualmente rettificato è approvato dall'Ufficio di Presidenza.				
Art. 42 Apertura delle sedute	Art. 44 Apertura delle sedute e processo verbale				
1. Effettuato l'appello dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica i nominativi degli assenti giustificati.	1. Idem.				
2. La seduta procede con la lettura del processo verbale che, in mancanza di osservazioni, si considera approvato senza votazione.	2. Il processo verbale della seduta pubblica precedente del Consiglio regionale è consultabile sul sito istituzionale o presso la Segreteria del Consiglio. Su di esso possono essere presentate al Presidente, con nota firmata, richieste di rettifica entro la fine della seduta in corso. Qualora non dovesse pervenire alcuna richiesta di rettifica, il processo verbale si considera approvato.				Consiglieri Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba e Hans Heiss (XV legislatura – prot. n. 2305 del 12.08.2014) Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura – prot. n. 3188 del 15.10.2014) Consigliere Rodolfo Borga (XV legislatura – prot. n. 3298/1 del 21.10.2014)

						Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura - prot. n. 3596 dell'11.11.2014)
	3. In caso di presentazione di richieste di rettifica al processo verbale, il Presidente, prima della conclusione della seduta, le pone in discussione. Sul complesso delle richieste di rettifica ogni Consigliere richiedente può intervenire per un massimo di tre minuti. Al termine degli interventi, le proposte vengono poste in votazione.					Consiglieri Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba e Hans Heiss (XV legislatura – prot. n. 2305 del 12.08.2014) Consigliere Rodolfo Borga (XV legislatura – prot. n. 3298/1 del 21.10.2014)
3. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.	Abrogato.					Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura - prot. n. 3596 dell'11.11.2014)
4. Sul processo verbale i Consiglieri possono prendere la parola per apportarvi delle rettifiche o farvi inserire delle dichiarazioni.	Abrogato.					

5. Il processo verbale delle sedute, sia pubbliche che riservate, è firmato dal Presidente e dai Segretari questori subito dopo la sua approvazione. Il Consiglio può decidere per alzata di mano che il processo verbale sia limitato alla registrazione delle eventuali deliberazioni.	Abrogato.					
6. Il Presidente, dopo la lettura del processo verbale, comunica:	4. Le comunicazioni del Presidente relative a messaggi, lettere, petizioni, iniziative di carattere legislativo ed ispettivo e il loro eventuale sviluppo, vengono inserite nel processo verbale di cui all'articolo 43 e sono altresì riportate nel resoconto stenografico di cui all'articolo 46.					Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura - prot. n. 3188 del 15.10.2014)
a) i messaggi, le lettere e un riassunto delle petizioni pervenute;	a) abrogato					
b) le iniziative di carattere legislativo e il loro eventuale sviluppo;	b) abrogato					
c) le domande di congedo;	c) abrogato					
d) l'oggetto delle interrogazioni e delle interpellanze.	d) abrogato					
Art. 43 Assenze dei Consiglieri	Art. 45 Assenze dei Consiglieri					
1. In caso di impossibilità di intervenire alle sedute, il Consigliere deve tempestivamente informare il Presidente del Consiglio.	1. In caso di impossibilità di intervenire alle sedute, il Consigliere deve informare il Presidente del Consiglio.					

Art. 44 Resoconto stenografico	Art. 46 Resoconto stenografico					
1. Di ogni seduta pubblica viene redatto, pubblicato e distribuito a tutti i Consiglieri, entro sessanta giorni dalla data della seduta, il resoconto stenografico.	1. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio il resoconto stenografico.					
2. Presso gli uffici della Presidenza deve essere conservata in triplice esemplare la raccolta completa dei resoconti stenografici.	2. Presso gli uffici del Consiglio regionale è conservata la raccolta dei resoconti stenografici.					
Art. 45 Inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno	Art. 47 Inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno					
1. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta.	Abrogato.					
2. Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno il Consiglio regionale non può né discutere né deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione per alzata di mano, a maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente dell'argomento proposto, dopo aver consultato in proposito il Collegio dei Capigruppo. Non sono ammessi al riguardo interventi di alcun tipo.	1. Sulle materie non iscritte all'ordine del giorno il Consiglio regionale non può né discutere né deliberare, a meno che non lo decida esso stesso con votazione, a maggioranza dei due terzi dei presenti, previa comunicazione da parte del Presidente dell'argomento proposto, dopo aver consultato in proposito il Collegio dei Capigruppo. Non sono ammessi al riguardo interventi di alcun tipo.					
	2. Nel caso di concorso tra diverse richieste di anticipo della trattazione dei punti e tra diverse richieste di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno, il Presidente decide inappellabilmente circa la					

	procedura ed il coordinamento delle stesse.					
3. La richiesta di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno deve essere formulata per iscritto tramite il proprio Capogruppo e deve pervenire al Presidente del Consiglio regionale ventiquattro ore prima dell'inizio della prima seduta della sessione mensile.	3. Idem. Sostituire le parole: "per iscritto" con le parole: " con nota firmata ".					
4. Per ogni sessione mensile non si possono inserire più di tre nuovi punti all'ordine del giorno.	4. Per ogni seduta mensile non si possono inserire più di tre nuovi punti all'ordine del giorno.					
Art. 46 Facoltà di parola	Art. 48 Facoltà di parola					
1. Nessun Consigliere può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente.	1. Idem.					
Art. 47 Richiamo ai Consiglieri	Art. 49 Richiamo ai Consiglieri					
1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama nominandolo.	1. Idem.					
2. Ogni imputazione che possa ledere l'onorabilità, come pure ogni attacco a base di personalismi, costituisce violazione dell'ordine.	2. Idem.					
3. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se pronunciate, non si inseriscono nel processo verbale né sul resoconto.	3. Idem.					
4. Il Consigliere richiamato può	4. Il Consigliere richiamato può					

presentare al Consiglio le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano senza discussione.	presentare al Consiglio le sue spiegazioni. Se pretende di respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere con votazione senza discussione.					
Art. 48 Esclusione dalla seduta e censura	Art. 50 Esclusione dalla seduta e censura					
1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta, e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.	1. Idem.					
2. L'esclusione o la censura possono essere inflitte dal Presidente, indipendentemente da precedenti richiami, quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nel Consiglio o trascenda ad oltraggi o vie di fatto.	2. Idem.					
Art. 49 Conseguenze della censura	Art. 51 Conseguenze della censura					
1. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione dal ricomparirvi per un numero di sedute non inferiore a due e non maggiore di quattro comprese nella stessa sessione.	1. La censura implica, oltre l'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione dal parteciparvi per un numero di sedute non inferiore a due e non maggiore di quattro.					
2. Il numero delle sedute dalle quali il censurato viene interdetto è proposto dal Presidente e deliberato dal Consiglio con votazione per	2. Il numero delle sedute dalle quali il censurato viene interdetto è proposto dal Presidente e deliberato dal Consiglio con votazione senza discussione.					

alzata di mano senza discussione.					
Art. 50 Rifiuto di abbandonare l'aula	Art. 52 Rifiuto di abbandonare l'aula				
1. Se il Consigliere, nei casi previsti dagli articoli 47 e 48, si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e designa due Consiglieri ad eseguire le sue disposizioni.	1. Se il Consigliere, nei casi previsti dagli articoli 49 e 50, si rifiuta di ottemperare all'ordine del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e designa due Consiglieri ad eseguire le sue disposizioni.				
Art. 51 Tumulti	Art. 53 Tumulti				
1. Qualora sorga tumulto nel Consiglio e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio ed ogni discussione si intende sospesa. Il Presidente, se il tumulto continua nella sua assenza o al ritorno nell'aula, può togliere la seduta.	1. Idem.				
2. In quest'ultimo caso, l'Assemblea è convocata a domicilio dal Presidente entro un lasso di tempo non superiore a cinque giorni.	2. In quest'ultimo caso, l'Assemblea è convocata dal Presidente entro un lasso di tempo non superiore a cinque giorni.				
Art. 52 Accesso del pubblico	Art. 54 Accesso del pubblico				
1. Nessuna persona estranea al Consiglio, salvo il personale addetto, può per alcun motivo introdursi nell'emiciclo ove siedono i Consiglieri.	1. Nessuna persona estranea al Consiglio, salvo il personale addetto e il personale autorizzato, può per alcun motivo introdursi nell'emiciclo ove siedono i Consiglieri.				
2. L'ammissione alle tribune e all'aula per il pubblico e per la	2. L'ammissione alle tribune e all'aula per il pubblico e per la				

stampare e l'intervento della forza pubblica sono regolati con norme stabilite dal Presidente.	stampare e l'intervento della forza pubblica sono regolati con disposizioni stabilite dall'Ufficio di Presidenza.					
Art. 53 Comportamento del pubblico	Art. 55 Comportamento del pubblico					
1. Durante la seduta le persone ammesse nelle tribune devono mantenere un contegno assolutamente corretto e rimanere in silenzio, astenendosi in modo assoluto da ogni segno di approvazione o disapprovazione.	1. Durante la seduta le persone ammesse nelle tribune devono mantenere un contegno corretto e rimanere in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.					
2. Eventuali disturbatori possono venir fatti immediatamente allontanare dal Presidente, che può a tale scopo richiedere anche l'intervento della forza pubblica.	2. Eventuali disturbatori possono venir fatti immediatamente allontanare dal Presidente, che può richiedere anche l'intervento della forza pubblica.					
CAPO II Discussione	CAPO II Discussione					
SEZIONE I Discussione in generale	SEZIONE I Discussione in generale					
Art. 54 Ordine del giorno della seduta	Art. 56 Ordine del giorno della seduta					
1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto intorno ad argomenti che siano iscritti nell'ordine del giorno, salvo i casi previsti dall'articolo 45.	1. Il Consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti nell'ordine del giorno, salvo i casi previsti dall'articolo 47.					
Art. 55 Ordine degli interventi	Art. 57 Ordine degli interventi					
1. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Gli oratori parlano dal proprio	1. Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle prenotazioni . Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti					

seggio, in piedi, rivolti all'Assemblea o al Presidente.	all'Assemblea o al Presidente.				
2. Chi risulta assente dall'aula quando viene il suo turno decade dal diritto alla parola.	2. Chi risulta assente dall'aula quando giunge il suo turno decade dal diritto alla parola.				
Art. 56 Discussione congiunta	Art. 58 Discussione congiunta				
1. In caso di interrogazioni, interpellanze, mozioni e voti, aventi per oggetto lo stesso tema o materie affini per contenuto, il Presidente, sentiti i proponenti, può procedere alla discussione congiunta.	1. In caso di interrogazioni, mozioni, proposte di deliberazioni e voti, aventi per oggetto lo stesso tema o materie affini per contenuto, il Presidente può procedere alla discussione congiunta.				Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura - prot. n. 3188 del 15.10.2014)
	2. Le norme di cui al comma 1 vanno estese ai disegni di legge aventi contenuto simile o affine.				
2. In tal caso le modalità ed i tempi sono, in caso di discussione congiunta di interrogazioni e di interpellanze, quelli previsti dall'articolo 98 e, in caso di discussione congiunta di interrogazioni, interpellanze, voti e mozioni, quelli previsti dall'articolo 106.	3. In caso di discussione congiunta di interrogazioni, proposte di deliberazioni, voti e mozioni, le modalità e i tempi sono quelli previsti dall'articolo 109.				
	4. In caso di discussione congiunta di disegni di legge si applicano le modalità ed i tempi di cui all'articolo 76.				
Art. 57 Interventi	Abrogato.				
1. Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento e per un periodo di tempo complessivo superiore a trenta minuti.	Abrogato.				

2. È ammessa la parola per non più di due volte e per un periodo di tempo complessivo massimo di cinque minuti per fatto personale.	Abrogato.					
3. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti del Consiglio.	Abrogato.					
4. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri i quali appartengono alle Giunte che li adottarono, hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.	Abrogato.					
Art. 58 Fatto personale	Art. 59 Fatto personale					
1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato di decidere in proposito.	1. È fatto personale essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato di decidere in proposito.					
2. Se il Consigliere insiste avverso alla decisione del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, con votazione .	2. Se il Consigliere insiste avverso alla decisione del Presidente, decide il Consiglio senza discussione, con votazione .					
	3. È ammessa la parola per un periodo di tempo complessivo massimo di tre minuti per fatto personale.					
	4. Non è ammesso, neppure con					

	richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti del Consiglio.					
	5. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri i quali appartengono alle Giunte che li adottarono, hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.					
Art. 59 Commissione di inchiesta	Abrogato.					
1. Quando nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione di inchiesta, la quale indagini e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla Commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che sono comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.	Abrogato.					
Art. 60 Richiamo all'argomento	Art. 60 Richiamo all'argomento					
1. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che tuttavia continua a discostarsene, può interdirgli la parola sullo stesso argomento per il resto della seduta.	1. Idem.					

	2. Qualora l'oratore superi i limiti di tempo, stabiliti il Presidente del Consiglio lo invita a concludere e, se questo non lo fa, gli toglie la parola.					
Art. 61 Durata degli interventi letti	Art. 61 Durata degli interventi letti					
1. Se i Consiglieri iscritti a parlare leggono il loro testo, l'intervento non può eccedere i quindici minuti.	1. Idem.					
Art. 62 Interruzione degli interventi	Art. 62 Interruzione degli interventi					
1. Nessun discorso può essere interrotto e rimandato, per la sua continuazione, ad altra seduta, se non con il consenso del Consigliere che ha la parola.	1. Idem.					
Art. 63 Priorità dei richiami	Art. 63 Priorità dei richiami					
1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento o la priorità delle votazioni, che devono essere manifestati dai rispettivi Capigruppo, hanno la precedenza sulla questione principale.	1. Gli interventi del Capogruppo o del suo sostituto riguardanti lo svolgimento dell'ordine del giorno, il regolamento interno, l'ordine dei lavori e la priorità delle votazioni, illustrati per tre minuti hanno la precedenza sulla questione principale.					
2. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta che due oratori contro e due a favore e per non più di tre minuti ciascuno.	Abrogato.					
Art. 64 Emendamenti	Art. 64 Emendamenti					
1. Ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali	1. Idem.					

vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione.					
2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento. Il Presidente decide inappellabilmente previa lettura.	2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio sull'argomento. Il Presidente decide inappellabilmente in proposito .				
3. Non sono ammessi emendamenti e subemendamenti aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione. Non sono altresì ammessi emendamenti e subemendamenti illogici. Sull'ammissibilità degli stessi il Presidente può decidere inappellabilmente, senza che avvenga alcuna discussione. Qualora egli ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide con votazione dopo che sono intervenuti due oratori a favore e due contro per tre minuti ciascuno .	3. Non sono ammessi emendamenti e subemendamenti aventi oggetto estraneo all'argomento in discussione. Non sono altresì ammessi emendamenti e subemendamenti illogici. Sull'ammissibilità degli stessi il Presidente può decidere inappellabilmente, senza che avvenga alcuna discussione. Qualora egli ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide con votazione dopo che sono intervenuti due oratori a favore e due contro per tre minuti ciascuno .				
	4. Gli emendamenti della Giunta devono essere presentati in entrambe le lingue, quelli dei Consiglieri possono essere presentati anche in una sola lingua. La traduzione di questi ultimi avviene d'ufficio.				
	Art. 65 Questione di principio				

	<p>1. In caso di posizioni differenziate emerse nel dibattito in Consiglio regionale su un disegno di legge anche attraverso la presentazione di relativi emendamenti il Presidente può fissare l'ordine di trattazione e mettere in discussione e votazione questioni di fondo quali principi comuni; il Consiglio regionale deve esprimersi in riguardo. Nella discussione ogni Consigliere può intervenire due volte e per non più di complessivi cinque minuti. Successivamente le questioni di fondo vengono poste in votazione. Una volta deliberate le questioni di fondo, decadono gli emendamenti in contrasto con le delibere di fondo antecedentemente adottate. Vanno trattate e poste in votazione le proposte emendative compatibili con le delibere di fondo assunte dall'aula.</p>					
	<p>2. In caso di discussione in aula della proposta circa l'iter procedurale di cui sopra il Presidente ammette interventi da parte di due oratori che possono intervenire contro e due che possono intervenire a favore per non più di cinque minuti.</p>					
Art. 65 Presentazione degli emendamenti	Art. 66 Presentazione degli emendamenti					
1. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente del Consiglio regionale almeno	1. Gli emendamenti devono essere presentati al Presidente del Consiglio regionale almeno					

quarantotto ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono e vengono distribuiti tramite i gruppi consiliari.	quarantotto ore prima dell'inizio della seduta del Consiglio che riporta nell'ordine del giorno il disegno di legge al quale gli stessi si riferiscono.					
	2. Gli emendamenti vengono distribuiti tramite modalità telematiche o in forma cartacea e sono disponibili sulla piattaforma digitale.					
2. Essi non possono essere accettati, se non contengono il riferimento al disegno di legge in discussione.	3. Idem.					
3. I subemendamenti possono essere presentati da ogni Consigliere fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta.	Abrogato.					
	4. I subemendamenti possono essere presentati da ogni Consigliere fino ad un'ora prima dell'inizio della seduta in cui il Consiglio regionale è convocato per trattare il disegno di legge di riferimento. Tali subemendamenti sono distribuiti con modalità telematiche o in forma cartacea prima dell'inizio della seduta o durante la medesima.					
4. Emendamenti e subemendamenti possono essere presentati nel corso della seduta firmati da almeno dieci Consiglieri.	5. Emendamenti e subemendamenti, firmati da almeno dieci Consiglieri, possono essere presentati nel corso della seduta entro il termine della lettura della relazione della Commissione al disegno di legge e sono distribuiti con modalità telematiche o in forma cartacea.					

5. In caso di anticipo o di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno gli emendamenti ed i subemendamenti devono essere presentati prima della chiusura della discussione generale; emendamenti e subemendamenti possono essere presentati anche nel corso della discussione articolata firmati da almeno dieci Consiglieri.	6. In caso di anticipo o di inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno gli emendamenti ed i subemendamenti devono essere presentati prima della chiusura della discussione generale.					
Art. 66 Ritiro degli emendamenti o delle proposte	Art. 67 Ritiro degli emendamenti, subemendamenti o delle proposte					
1. Una proposta qualsiasi o un emendamento possono essere ritirati dallo stesso proponente, esponendone, se crede, le ragioni.	1. Idem. Dopo la parola: "emendamento" inserire le parole: "o un subemendamento".					
2. In tal caso, un altro Consigliere può far propria detta proposta o detto emendamento.	Abrogato.					
Art. 67 Ordine della discussione	Art. 68 Ordine della discussione					
	1. La trattazione di un disegno di legge inizia con la lettura della relazione della Commissione legislativa. Su proposta di un Consigliere la relazione può essere data per letta qualora nessuno si opponga. Le relazioni sono comunque inserite nel resoconto integrale della seduta.					
1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti gli iscritti, la Giunta regionale e, in sede di replica, il	2. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti gli iscritti, la Giunta regionale e, in sede di replica, il					

proponente o l'eventuale relatore, dichiara chiusa la discussione.	proponente, dichiara chiusa la discussione generale.					
2. La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione per alzata di mano, dopo aver dato la parola a due oratori a favore e a due contro. Ciascun oratore non può parlare oltre tre minuti.	3. La chiusura della discussione generale può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare. Il Presidente, se sorgano opposizioni, mette la proposta in votazione, dopo aver dato la parola a due oratori a favore e a due contro. Ciascun oratore non può parlare oltre tre minuti.					
3. Nel caso previsto dal comma 2, se il Consiglio approva la chiusura della discussione, possono avere la parola il proponente, la Giunta e il relatore.	4. Nel caso previsto dal comma 3, se il Consiglio approva la chiusura della discussione, possono avere la parola il proponente e la Giunta per un tempo di cinque minuti.					
4. Dopo la chiusura della discussione, dichiarata in base alle norme precedenti, può essere accordata la parola sul modo di porre la questione o per ritirare la proposta o l'emendamento su cui il Consiglio è chiamato a pronunziarsi.	Abrogato.					
5. La richiesta deve essere fatta, in ogni caso, prima che venga indetta la votazione.	Abrogato.					
Art. 68 Votazione degli emendamenti	Art. 69 Discussione e votazione degli articoli, emendamenti e subemendamenti					
1. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo proposto,	1. Su ciascun articolo e su tutti gli emendamenti a esso presentati nonché sui rispettivi					

cominciando dagli emendamenti soppressivi e passando quindi ai modificativi ed aggiuntivi.	<p>subemendamenti si svolge una discussione così articolata:</p> <p>a) dopo la chiamata in trattazione dell'articolo e di tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, si apre la discussione sul complesso degli emendamenti e subemendamenti, che ha inizio con l'illustrazione degli emendamenti o subemendamenti da parte dei presentatori. Nel corso della discussione ogni Consigliere può intervenire, anche se proponente di più emendamenti o subemendamenti, per un massimo di dieci minuti. Esauriti questi interventi la Giunta e, se il disegno di legge è di iniziativa consiliare, il presentatore dello stesso si pronunciano sui singoli emendamenti e subemendamenti intervenendo complessivamente per non più di dieci minuti;</p> <p>b) esauriti gli interventi di cui alla lettera a), si procede alla votazione dei singoli emendamenti e subemendamenti, votando questi ultimi prima degli emendamenti ai quali si riferiscono. Gli emendamenti vengono votati secondo l'ordine di presentazione nonché l'ordine logico-formale che il Presidente reputa opportuno per l'economia dei lavori e per la chiarezza delle votazioni. Qualora a uno stesso testo o parte di testo siano stati</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>presentati più emendamenti, essi sono posti in votazione cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi;</p> <p>c) votati tutti gli emendamenti e subemendamenti ai sensi della lettera b), si apre la discussione sull'articolo eventualmente modificato, nel corso della quale ciascun Consigliere può intervenire per non più di due volte fino a un massimo di dieci minuti. Esauriti gli interventi dei Consiglieri segue l'intervento della Giunta e per ultimo, se il disegno di legge è di iniziativa consiliare, quello del presentatore dello stesso, dopodiché si passa alla votazione dell'articolo.</p>				
2. È sempre ammessa la votazione per parti separate.	2. Quando il testo dell'articolo o dell'emendamento da mettere ai voti contenga più norme o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo autonomo, ciascun Consigliere e la Giunta possono chiedere la votazione per parti separate. Sulla richiesta decide il Presidente inappellabilmente.				
3. Gli emendamenti ad un	Abrogato.				

emendamento sono votati prima dello stesso.					
4. Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione e salva la successione sopra accennata.	Abrogato.				
5. Qualora ad uno stesso testo sia stata presentata una pluralità di emendamenti e subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o date o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e uno o un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità della differenza tra gli emendamenti e della rilevanza delle variazioni a scalare, in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea questa decide con votazione, senza discussione.	3. Qualora ad uno stesso testo sia stata presentata una pluralità di emendamenti o subemendamenti tra loro differenti esclusivamente per variazioni a scalare di cifre o date o espressioni di simile o analogo significato altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e uno intermedio sino all'emendamento più vicino al testo originario dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti o subemendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità della differenza tra gli emendamenti o subemendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare, in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea questa decide con votazione, senza discussione.				
Art. 69 Correzioni formali	Art. 70 Correzioni formali				
1. Prima della votazione finale, ogni Consigliere può richiamare	1. Idem.				

l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che giudichi opportune.					
	2. Il Presidente, con il supporto della Segreteria del Consiglio, provvede in ogni caso al coordinamento ed alla correzione formale del testo approvato, anche per eliminare errori di forma o riguardanti la traduzione, in considerazione delle regole per la redazione dei testi normativi.				
Art. 70 Divieto di parola durante le votazioni	Art. 71 Divieto di parola durante le votazioni				
1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso.	1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola.				
Art. 71 Verifica del numero legale	Art. 72 Verifica del numero legale				
	1. Si presume che il Consiglio sia sempre in numero legale per deliberare.				
1. Può essere richiesta la verifica del numero legale da parte di un Consigliere, quando il Consiglio proceda a votazione per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale; nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti. Il numero legale è costituito dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se non risulta presente tale maggioranza, il Presidente può rinviare la seduta	2. Può essere richiesta la verifica del numero legale da parte di un Consigliere, quando il Consiglio proceda a votazione palese o per appello nominale; nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti. Il numero legale è costituito dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se non risulta presente tale maggioranza, il Presidente può rinviare la seduta				

maggioranza, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla a sua discrezione.	ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di 30 trenta minuti, oppure toglierla a sua discrezione.					
	3. I Consiglieri presenti in aula, i quali non partecipano ad una votazione, o coloro che richiedono la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto, sono considerati presenti agli effetti del numero legale.					
2. La richiesta di verifica decade, qualora al momento della votazione il Consigliere richiedente non risulti presente in aula.	4. Idem.					
3. In caso di scioglimento della seduta per mancanza di numero legale, il Presidente, previa consultazione con i Consiglieri presenti, stabilisce la data della ulteriore convocazione, che in ogni caso deve essere effettuata entro i successivi otto giorni.	5. In caso di scioglimento della seduta per mancanza di numero legale, il Presidente, previa consultazione con i Consiglieri presenti, stabilisce la data dell'ulteriore convocazione, che in ogni caso deve essere effettuata entro i successivi otto giorni, semprché il Consiglio non sia già altrimenti convocato. Detto termine non opera qualora la data della nuova convocazione dovesse cadere nel periodo corrispondente alla pausa estiva dei lavori consiliari secondo la programmazione annuale delle sedute.					
Art. 72 Discussione dei voti	Art. 73 Discussione dei voti					
1. Nella discussione dei voti si	1. Nella discussione dei voti,					

segue la procedura per la discussione delle mozioni prevista dall'articolo 106.	presentati con la firma di almeno cinque Consiglieri, si segue la procedura per la discussione delle mozioni prevista dall'articolo 109.					
SEZIONE II Discussione dei disegni di legge	SEZIONE II Discussione dei disegni di legge					
Art. 73 Invio delle relazioni delle Commissioni	Art. 74 Messa a disposizione delle relazioni delle Commissioni sulla piattaforma digitale					
1. Le relazioni delle Commissioni devono pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della discussione. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dichiari necessario un provvedimento di urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore.	1. Le relazioni delle Commissioni sono disponibili sulla piattaforma digitale almeno tre giorni prima della discussione. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio dichiari necessario un provvedimento di urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore.					
Art. 74 Procedura per la discussione generale	Art. 75 Procedura per la discussione generale					
	1. Dopo la lettura della relazione della Commissione legislativa e dell'eventuale relazione di minoranza il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione generale.					
1. Nella discussione dei disegni di legge il Consiglio procede prima alla discussione generale, quindi alla discussione ed alla votazione per articoli. Nel caso di relazione orale ai sensi del comma 11 dell'articolo 32, la discussione generale è aperta dal relatore della Commissione.	2. Nella discussione dei disegni di legge il Consiglio procede prima alla discussione generale, quindi alla discussione ed alla votazione per articoli.					
Art. 75 Limiti alla discussione generale ed articolata	Art. 76 Limiti alla discussione generale ed articolata					
1. Nessuno può parlare più di	1. Nella discussione generale su					

due volte nella discussione generale di un disegno di legge e per un periodo di tempo complessivo superiore a trenta minuti; il periodo di tempo è raddoppiato in occasione della discussione generale sul bilancio.	un disegno di legge ad ogni Consigliere viene concesso un periodo di tempo complessivo non superiore a venti minuti; il periodo di tempo è raddoppiato in occasione della discussione generale sul bilancio.					
	2. Nel caso di esame di disegni di legge aventi contenuto simile o affine, le modalità ed i tempi di intervento sono quelli per l'esame di un disegno di legge, previsti dal presente articolo.					
2. Chiusa la discussione generale si vota il passaggio alla discussione articolata che consiste nell'esame di ciascun articolo e degli emendamenti e subemendamenti allo stesso proposti.	3. Idem.					
3. Nella discussione di ciascun articolo ogni Consigliere può prendere la parola per due volte per una durata complessiva non superiore a dieci minuti.	Abrogato.					
4. Nella discussione degli emendamenti e subemendamenti presentati ad un articolo ciascun Consigliere può intervenire due volte e per non più di complessivi cinque minuti per emendamento.	Abrogato.					
5. È in facoltà del Presidente, sentiti i Capigruppo, di aumentare i termini di cui ai commi 3 e 4 fino al doppio, se la particolare importanza della materia lo richieda.	Abrogato.					

6. Al termine del dibattito generale spetta esclusivamente ad uno dei proponenti del disegno di legge l'eventuale replica per una durata non superiore a dieci minuti.	Abrogato.					
	4. Fatto salvo il diritto a parlare dei Consiglieri già iscritti, la chiusura della discussione generale può tuttavia essere chiesta in qualsiasi momento da ciascun Consigliere che non sia ancora intervenuto sull'argomento di discussione. Qualora un Consigliere si opponga il Presidente pone in votazione la proposta senza dibattito alcuno.					
Art. 76 Disegni di legge con un unico articolo	Art. 77 Disegni di legge con un unico articolo					
1. Quando un disegno di legge sia contenuto in un solo articolo, non computando la formula di pubblicazione, e non sia suscettibile di divisione o, pur essendone suscettibile, la divisione medesima non sia stata chiesta, e non siano stati presentati emendamenti, si procede soltanto alla votazione finale.	1. Idem.					
Art. 77 Presentazione di ordini del giorno	Art. 78 Presentazione di ordini del giorno					
1. Ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione generale, può essere presentato da ciascun Consigliere un solo ordine del giorno concernente l'argomento in discussione.	1. Ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione generale, può essere presentato da ciascun Consigliere un solo ordine del giorno concernente l'argomento in discussione. Il					Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura - prot. n. 3188 del 15.10.2014)

	contenuto dell'ordine del giorno non deve avere una lunghezza superiore a 4 fogli di carta formato A4 e non deve superare i 3.000 caratteri a pagina, spazi compresi.				
2. Non può proporsi, sotto qualsiasi forma, un ordine del giorno formulato con frasi ingiuriose o sconvenienti.	2. Non può proporsi, sotto qualsiasi forma, un ordine del giorno formulato con frasi ingiuriose o sconvenienti o non concernente l'argomento in questione.				
3. Il Presidente, previa lettura, decide inappellabilmente sull'ammissibilità degli ordini del giorno, motivando la sua decisione.	3. Il Presidente decide inappellabilmente sull'ammissibilità degli ordini del giorno, motivando la sua decisione.				
4. In caso di anticipo o di inserimento di nuovi punti ai sensi degli articoli 39 e 45, gli ordini del giorno possono essere presentati prima della chiusura della discussione generale.	4. In caso di anticipo o di inserimento di nuovi punti ai sensi degli articoli 39 e 47, gli ordini del giorno possono essere presentati prima della chiusura della discussione generale.				
Art. 78 Discussione degli ordini del giorno	Art. 79 Discussione degli ordini del giorno				
1. Nella discussione degli ordini del giorno non può intervenire che un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare oltre al proponente e ad un rappresentante della Giunta regionale.	1. Idem.				
2. L'illustrazione dell'ordine del giorno da parte del proponente non può eccedere i dieci minuti; gli altri interventi non possono superare i cinque minuti.	2. La lettura o l'illustrazione dell'ordine del giorno da parte del proponente non può eccedere i dieci minuti; gli altri interventi non possono superare i cinque minuti.				

3. Non è concessa la parola per dichiarazione di voto.	3. Idem.					
Art. 79 Votazione degli ordini del giorno	Art. 80 Votazione degli ordini del giorno					
1. Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale.	1. Gli ordini del giorno sono trattati e votati dopo la chiusura della discussione generale e prima della votazione per il passaggio alla discussione articolata.					
Art. 80 Passaggio alla discussione articolata - Rinvio in Commissione	Art. 81 Passaggio alla discussione articolata - Rinvio in Commissione					
1. Chiusa la discussione generale, il Presidente mette in votazione per alzata di mano il passaggio alla discussione per articoli.	1. Chiusa la discussione generale, il Presidente mette in votazione il passaggio alla discussione per articoli.					
2. Se il Consiglio non l'approvi, il disegno di legge si considera respinto, a meno che, su richiesta di un Consigliere, esso non decida, con separata votazione, che il disegno di legge venga rinviaato alla Commissione per un riesame.	2. Idem.					
	Art. 82 Discussione articolata					
	1. Dopo la votazione sul passaggio alla discussione articolata, il Presidente pone in votazione i singoli articoli nonché gli eventuali emendamenti e subemendamenti ad essi presentati secondo la procedura di cui all'articolo 69.					
Art. 81 Votazione finale	Art. 83 Votazione finale					
1. I disegni di legge, dopo	1. Idem.					

l'approvazione dei singoli articoli, vengono messi in votazione finale.						
Art. 82 Votazione separata per gruppi linguistici	Art. 84 Votazione separata per gruppi linguistici					
1. Nel caso previsto dall'articolo 56 dello Statuto, la richiesta di procedere alla votazione separata per gruppi linguistici deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri di un gruppo linguistico. La richiesta medesima può essere presentata in qualunque momento della discussione, ma comunque prima della votazione finale sul disegno di legge. La richiesta viene immediatamente messa in discussione, secondo la procedura prevista dall'articolo 78, e quindi votata.	1. Nel caso previsto dall'articolo 56 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige , la richiesta di procedere a una votazione separata per gruppi linguistici deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri di un gruppo linguistico e deve contenere il riferimento ad almeno una delle disposizioni del disegno di legge che si ritiene lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi.					
	2. La richiesta può essere presentata in qualunque momento dopo l'approvazione da parte del Consiglio di una disposizione ritenuta lesiva ai sensi del comma 1. La richiesta viene messa in discussione e votazione secondo la procedura prevista dal articolo 79, dopo la chiusura della discussione degli articoli.					
	3. Se la richiesta viene approvata, il disegno di legge viene posto in votazione finale, separatamente per gruppi linguistici; al fine di accertare se il disegno di legge sia stato approvato, si sommano i					

	risultati delle singole votazioni.					
	4. Nel processo verbale della seduta sono indicati comunque, in funzione anche della facoltà di impugnativa di cui all'articolo 56, comma 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, anche i risultati delle votazioni separate.					
2. Qualora l'esito della votazione sia positivo, il disegno di legge, nella votazione finale, viene votato separatamente per gruppi linguistici.	Abrogato.					
CAPO III Votazione	CAPO III Votazione					
Art. 83 Modi di votazione	Art. 85 Modi di votazione					
1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per alzata e seduta, per appello nominale e per scrutinio segreto.	1. Le votazioni possono avvenire con votazione elettronica palese , per appello nominale e per scrutinio segreto ricorrendo di norma al sistema elettronico.					
2. Di regola, le votazioni avvengono per alzata di mano, a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste domande possono essere fatte per iscritto col numero di firme necessarie, ma possono anche essere fatte verbalmente con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrente.	2. Di regola, le votazioni avvengono con votazione elettronica palese , a meno che tre Consiglieri chiedano l'appello nominale o cinque la votazione per scrutinio segreto. Queste domande sono fatte verbalmente con domanda al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di Consiglieri occorrente.					
3. L'eventuale domanda di votazione per appello nominale	3. Idem.					

o per scrutinio segreto deve essere presentata prima che abbia inizio la votazione.					
4. Nel concorso delle due domande, quella per scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.	4. Idem.				
5. Nelle questioni comunque riguardanti persone, la votazione è fatta a scrutinio segreto.	5. Idem.				
6. Il voto finale sui progetti di legge si dà per alzata di mano o, se richiesto, per appello nominale.	6. Il voto finale sui progetti di legge si dà con votazione elettronica o, se richiesto, per appello nominale.				
7. Le votazioni di cui al comma 1 possono essere effettuate con il procedimento elettronico, garantendo, per la votazione a scrutinio segreto, la segretezza del voto. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono determinate da un apposito regolamento dell'Ufficio di Presidenza.	7. Le modalità tecniche per l'uso del procedimento elettronico sono determinate da un apposito regolamento dell'Ufficio di Presidenza.				
Art. 84 Riprova della votazione	Art. 86 Riprova della votazione				
1. Il voto per alzata di mano, o per alzata e seduta, è soggetto a riprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.	1. Il voto con votazione elettronica è soggetto a riprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.				
2. Si procede all'appello nominale se rimanga ancora dubbio sul risultato della riprova.	2. Idem.				
	3. In caso di votazione per scrutinio segreto la riprova può essere richiesta dai Segretari				

	questori.				
Art. 85 Votazione per appello nominale	Art. 87 Votazione per appello nominale				
1. Per il voto con appello nominale, il Presidente indica il significato del "Sì" e del "No" ed estrae a sorte il nome del Consigliere dal quale comincia l'appello, che continua fino all'ultimo nome in ordine alfabetico e riprende, nello stesso ordine, fino al nome del Consigliere che precede quello estratto a sorte.	1. Nel caso di dover ricorrere alla votazione per appello nominale senza impiego del sistema elettronico e per la votazione ai sensi dell'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il Presidente indica il significato del "Sì" e del "No" ed invita un Segretario questore a fare l'appello in ordine alfabetico.				
	2. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di quelli che non sono risultati presenti.				
	3. Il Consigliere esprime ad alta voce il suo voto.				
	4. I Segretari questori prendono nota dei voti espressi da ciascun Consigliere. L'elenco dei votanti, con l'indicazione del voto espresso da ciascuno, viene riportato nel processo verbale e nel resoconto integrale della seduta.				
Art. 86 Votazione per scrutinio segreto	Art. 88 Votazione per scrutinio segreto				
1. Per lo scrutinio segreto, il Presidente avverte quale sia il significato del voto e ordina l'appello.	1. Nella votazione per scrutinio segreto il Presidente del Consiglio indica il significato del voto. La votazione avviene di norma tramite modalità elettronica.				
	2. Qualora sia necessario procedere tramite schede, il Presidente ordina l'appello in				

	doppia chiamata.					
2. Ad ogni votante viene consegnata una scheda da deporre nell'urna.	3. Idem.					
3. Il voto si esprime deponendo nell'urna la scheda con segnata nella parte interna la parola "Sì" o la parola "No", oppure imbussolando la scheda bianca.	4. Idem.					
4. Chiusa la votazione, i Segretari questori contano le schede, redigono il verbale della votazione ed il Presidente proclama il risultato.	5. Idem.					
5. Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.	6. Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il Presidente , valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta.					
	7. Le schede vanno immediatamente distrutte dopo la proclamazione dell'esito della votazione.					
	8. Se la votazione ha per oggetto l'elezione di persone, sulla scheda dovranno essere scritti i relativi nominativi.					
Art. 87 Dichiarazione di voto	Art. 89 Dichiarazione di voto					
1. I Consiglieri, prima della votazione finale di un disegno di legge, possono dare una succinta motivazione del proprio voto. Tali interventi non possono	1. Idem.					

superare i cinque minuti.						
2. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso.	2. Idem.					
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, l'Ufficio di Presidenza accerta il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.	Abrogato.					
4. I Segretari questori prendono nota delle astensioni.	Abrogato.					
Art. 88 Validità delle deliberazioni	Art. 90 Validità delle deliberazioni					
1. Ogni deliberazione del Consiglio regionale è valida quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.	1. Idem.					
	2. Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Consiglio; se pronunciate non sono inserite nel processo verbale né nel resoconto integrale.					
Art. 89 Proclamazione del risultato delle votazioni	Art. 91 Proclamazione del risultato delle votazioni					
1. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Presidente con la formula "il Consiglio regionale approva" oppure "il Consiglio	1. Idem.					

regionale non approva".						
TITOLO IV INIZIATIVA LEGISLATIVA - FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA	TITOLO IV INIZIATIVA LEGISLATIVA - FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA					
CAPO I Iniziativa legislativa	CAPO I Iniziativa legislativa					
Art. 90 Iniziativa legislativa	Art. 92 Iniziativa legislativa					
1. L'iniziativa legislativa spetta ai Consiglieri, alla Giunta regionale ed al popolo, ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto.	1. Idem. Aggiungere alla fine le parole: "speciale per il Trentino-Alto Adige".					
	2. L'iniziativa delle leggi si esercita mediante la presentazione di progetti redatti in articoli e accompagnati da una relazione illustrativa. Il progetto è sottoscritto da tutti i proponenti o, nel caso di iniziativa della Giunta, dal Presidente della Regione o dall'Assessore competente.					
	3. I disegni di legge di iniziativa della Giunta sono accompagnati da una relazione tecnica sull'impatto finanziario, organizzativo e procedurale delle norme e dalle note esplicative con la normativa, alla quale i disegni di legge si riferiscono.					
	4. Il Presidente del Consiglio dichiara irricevibili: a) i disegni di legge che non provengono dai titolari del potere di iniziativa legislativa; b) i disegni di legge che non					

	<p>sono redatti in articoli e non sono accompagnati da una relazione;</p> <p>c) i disegni di legge che disciplinano materie riservate al regolamento interno;</p> <p>d) i disegni di legge estranei alla competenza legislativa regionale come definita dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p>				
Art. 91 Presentazione dei disegni di legge	Art. 93 Presentazione dei disegni di legge				
1. I disegni di legge, appena pervenuti al Presidente del Consiglio, sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla Commissione competente di cui all'articolo 27 ed a tutti i Consiglieri. Il Presidente ne dà comunicazione nella prossima seduta del Consiglio ai sensi dell'articolo 42, lettera b).	1. I disegni di legge, appena pervenuti al Presidente del Consiglio, sono contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e trasmessi alla Commissione competente ed a tutti i Consiglieri tramite piattaforma digitale.				
2. In detta seduta la Giunta o il Consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che voti la procedura d'urgenza; il Consiglio delibera immediatamente sulla richiesta.	2. La Giunta o il Consigliere proponente possono chiedere al Consiglio che voti la procedura d'urgenza; il Consiglio delibera immediatamente sulla richiesta.				
3. Qualora tale richiesta sia fatta dalla Giunta o dal Consigliere proponente in tempo in cui sia chiusa la sessione, il Presidente decide in merito, dopo aver sentito il parere del Collegio dei Capigruppo.	3. Idem.				
Art. 92 Disegni di legge urgenti	Art. 94 Disegni di legge urgenti				

1. Nel caso in cui il disegno di legge sia dichiarato urgente, il termine stabilito dall'articolo 30 è ridotto a metà.	1. Nel caso in cui il disegno di legge sia dichiarato urgente, il termine stabilito dall'articolo 31 è ridotto a metà.					
Art. 93 Ripresentazione di un disegno di legge respinto	Art. 95 Ripresentazione di un disegno di legge respinto					
1. Un disegno di legge respinto dal Consiglio non può essere ripresentato se non dopo sei mesi.	1. Idem.					
	2. In deroga al disposto del comma 1, dietro richiesta scritta del presentatore, il Consiglio può tuttavia mettere in trattazione il disegno di legge a maggioranza dei componenti il Consiglio regionale.					
	Art. 96 Ritiro dei disegni di legge					
	1. Fintantoché non è stato votato il passaggio alla discussione articolata è facoltà del proponente di ritirare in qualsiasi momento il disegno di legge.					
Art. 93-bis Caratteristiche ed effetti dei testi unici	Art. 97 Caratteristiche ed effetti dei testi unici					
1. Ciascun testo unico racchiude l'intera disciplina legislativa regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui è dedicato.	1. Idem.					
2. Il testo unico provvede, con effetto dalla propria entrata in vigore, ad abrogare espressamente, elencandole in modo distinto, le disposizioni vigenti il cui contenuto ha	2. Idem.					

<p>trovato collocazione nel testo unico medesimo, nonché le altre eventuali disposizioni che, pur non avendo trovato collocazione nel testo, devono comunque essere abrogate. Il testo unico indica altresì esplicitamente le eventuali disposizioni, non inserite nello stesso e vertenti sulla medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore.</p>						
<p>3. Le disposizioni vigenti non abrogate espressamente dal testo unico mantengono l'efficacia loro propria.</p>	<p>3. Idem.</p>					
<p>4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare; in caso di abrogazioni o modifiche, queste devono intervenire direttamente sul testo unico. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.</p>	<p>4. Idem.</p>					
<p>Art. 93-ter Criteri di redazione dei testi unici</p>	<p>Art. 98 Criteri di redazione dei testi unici</p>					
<p>1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti criteri</p>	<p>1. Idem.</p>					

direttivi:						
a) il testo unico deve avere contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo; non può apportare alcuna modifica di carattere innovativo salvo quanto previsto dalla lettera e) del comma 2;						
b) la materia o il settore omogeneo cui il testo unico è dedicato deve essere delimitato in modo da evitare problemi di interferenza con altre materie o settori omogenei;						
c) il testo unico deve contenere la puntuale individuazione del testo vigente delle norme e l'esplicita indicazione delle eventuali disposizioni, non inserite nel testo unico e vertenti nella medesima materia o settore omogeneo, che restano in vigore;						
d) in un articolo finale del testo unico deve essere contenuta la formula dell'abrogazione esplicita delle leggi e delle norme che hanno concorso alla formazione del testo unico medesimo;						
e) il testo unico deve procedere al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, nonché adeguare e semplificare il linguaggio normativo.						

2. Nella redazione dei testi unici sono ammesse solo le variazioni, rispetto alle disposizioni vigenti, derivanti dalle seguenti operazioni:	2. Idem.					
a) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, comprese le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica delle norme anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio;						
b) adeguamento di espressioni superate al linguaggio corrente e uniformazione della terminologia;						
c) aggiornamento dell'indicazione di organi o uffici a una loro nuova denominazione o in relazione a una nuova ripartizione di competenze derivante da altre disposizioni;						
d) correzione di errori materiali;						
e) eliminazione di ridondanze e modifiche alle disposizioni unificate necessarie per rispettare sentenze della Corte costituzionale;						
f) apposizione di una rubrica agli articoli, capi e altre partizioni che ne siano privi;						
g) abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore e di altre disposizioni						

collegate che siano tacitamente abrogate o comunque non più vigenti;						
h) aggiornamento dei rinvii ad altre disposizioni i quali non corrispondano più allo stato della legislazione;						
i) adeguamento della disciplina sostanziale, organizzativa e procedimentale allo sviluppo delle tecnologie informatiche.						
Art. 93-quater Procedura per l'approvazione dei testi unici	Art. 99 Procedura per l'approvazione dei testi unici					
1. Al fine del riordino e della semplificazione della normativa regionale vigente, la Giunta o i Consiglieri possono presentare un testo unico compilativo di leggi regionali.	1. Idem.					
2. Il Presidente del Consiglio prima di assegnare alla Commissione competente per materia il disegno di legge inerente al testo unico, corredata da una relazione del Segretario generale del Consiglio regionale che attesti la conformità del disegno di legge ai criteri di redazione dei testi unici, consulta il Collegio dei Capigruppo integrato dal proponente il disegno di legge ed eventualmente dai tecnici competenti per materia. In assenza del parere favorevole	2. Idem.					

del Collegio dei Capigruppo espresso con la maggioranza di cui al comma 3, il disegno di legge non può essere assegnato alla Commissione competente.						
3. Il Collegio dei Capigruppo esprime il proprio parere favorevole sul disegno di legge con una maggioranza che rappresenti l'80 per cento dei Consiglieri.	3. Idem.					
4. Nell'esame del disegno di legge, in sede di Commissione può non essere data lettura del testo e non sono ammessi emendamenti; nel caso in cui si considerasse necessario proporre delle modifiche o dei rilievi, la Commissione, prima di procedere alla votazione finale, sospende i lavori e consulta il Collegio dei Capigruppo, il cui parere favorevole e vincolante è espresso con la stessa maggioranza prevista per la valutazione preliminare di ammissibilità.	4. Idem.					
5. Nell'esame del disegno di legge, in sede di Consiglio non viene data lettura del testo e si effettua la discussione generale e la dichiarazione di voto; l'articolato è approvato con unica votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale; non sono ammessi ordini del giorno ed emendamenti. Nella discussione	5. Idem.					

generale il tempo assegnato a ciascun Consigliere è pari a 15 minuti.						
6. Per i disegni di legge inerenti il testo unico delle leggi regionali concernenti l'ordinamento dei Comuni non trovano applicazione nell'ambito della presente procedura legislativa le norme sulla partecipazione dei Consigli delle Autonomie locali di cui all'articolo 38.	6. Idem.					
CAPO II Funzione ispettiva e politica	CAPO II Funzione ispettiva e politica					
Art. 94 Funzione ispettiva e politica	Art.100 Funzione ispettiva e politica					
1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.	1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni.					
2. Il presentatore ha facoltà di illustrarne il contenuto.	2. Idem.					
3. Quando i firmatari sono parecchi, l'illustrazione, e così pure la replica, spettano al primo dei firmatari stessi o, in sua assenza, al successivo.	3. Idem. Sostituire la parola: "parecchi" con le parole: "più di due".					
SEZIONE I Interrogazioni	SEZIONE I Interrogazioni					
Art. 95 Interrogazioni	Art. 101 Interrogazioni					
1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Presidenza del Consiglio o alla Giunta o se sia esatta; se la Presidenza del Consiglio o la	1. Idem.					

Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione.						
2. Le interrogazioni sono rivolte per iscritto e senza motivazione al Presidente del Consiglio.	2. Le interrogazioni sono firmate e rivolte senza motivazione al Presidente del Consiglio.					
Art. 96 Svolgimento delle interrogazioni	Art. 102 Svolgimento delle interrogazioni					
1. La lettura e lo svolgimento delle interrogazioni avvengono nella successione prevista dall'ordine del giorno della sessione. Nel predisporre tale successione, il Presidente si ispira di volta in volta a criteri di opportunità.	1. Idem.					
Art. 97 Rinvio delle interrogazioni	Art. 103 Rinvio delle interrogazioni					
1. Le interrogazioni non svolte in una determinata seduta si intendono rimandate a quella immediatamente successiva.	1. Idem.					
Art. 98 Risposta alle interrogazioni	Art. 104 Risposta alle interrogazioni					
1. L'interrogazione può essere illustrata da uno dei firmatari: l'intervento non può superare i cinque minuti.	1. Idem.					
2. Alle interrogazioni viene risposto immediatamente da chi	2. Alle interrogazioni viene risposto immediatamente da chi					

di competenza, eccetto che l'interrogato dichiari di dover differire la risposta alla prossima seduta del Consiglio. Il tempo della risposta non può superare i quindici minuti.	di competenza, eccetto che l'interrogato dichiari di dover differire la risposta alla prossima seduta del Consiglio. Il tempo della risposta non può superare i dieci minuti.					
3. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trova presente in aula, senza preavviso, quando arriva il suo turno.	3. Idem.					
4. Le risposte a ciascuna interrogazione possono dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.	4. Idem.					
5. L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza.	Abrogato.					
Art. 99 Interrogazioni con risposta scritta	Art. 105 Interrogazioni con risposta scritta					
1. Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta scritta.	1. Idem.					
2. In questo caso, entro quindici giorni, chi di competenza dà risposta scritta all'interrogante e ne trasmette copia al Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione al Consiglio stesso, anche in assenza dell'interrogante, in occasione dello svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze, oppure in seguito, ed in ogni	2. In questo caso, entro trenta giorni, chi di competenza dà risposta scritta all'interrogante e ne trasmette copia al Presidente del Consiglio che ne dà comunicazione al Consiglio stesso, nella prima seduta successiva alla ricezione della copia.					

caso nella prima seduta successiva alla ricezione della copia.					
3. Questa risposta è inserita nel resoconto della seduta in cui viene comunicata al Consiglio. La risposta scritta non dà diritto a replica.	3. Questa risposta è inserita nel resoconto integrale della seduta in cui viene comunicata al Consiglio. La risposta scritta non dà diritto a replica e l'interrogazione non può essere ripresentata.				
	Art. 106 Dibattito di attualità				
	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 47 il Consiglio regionale può tenere un dibattito di attualità in aula.				Presidente del Consiglio Zelger Thaler (XIV legislatura - prot. n. 1870 del 03.10.2012, prot. n. 1273 del 06.06.2013, prot. n. 1416 del 25.06.2013 e proposta di delibera del Consiglio regionale 2 luglio 2013, n. 32, decaduta per fine legislatura)
	2. La richiesta di svolgimento del dibattito di attualità va presentata con nota con l'indicazione del tema prescelto e la firma di tre Capigruppo, almeno otto giorni prima della successiva seduta consiliare programmata in				

	calendario. Ogni tema può essere trattato solo una volta all'anno.				
	3. Il dibattito viene aperto da un Capogruppo richiedente il quale può parlare per dieci minuti al massimo. La durata massima dei successivi interventi è di cento minuti, nell'ambito dei quali ogni Consigliere può intervenire in misura proporzionale ai relatori iscritti, il cui numero è comunicato al Presidente dai rispettivi Capigruppo prima dell'inizio del dibattito di attualità, e comunque per non più di dieci minuti. Ogni oratore può intervenire una sola volta. Dopodiché la Giunta regionale ha a disposizione in totale dieci minuti per la sua presa di posizione. Il dibattito di attualità non può superare i centoventi minuti per seduta.				
	4. Nell'ambito del dibattito di attualità non vengono presentate mozioni né adottate deliberazioni.				
SEZIONE II Interpellanze	ABROGATO				
Art. 100 Interpellanze	ABROGATO				Presidente del Consiglio Zelger Thaler (XIV legislatura - prot. n. 1870 del 03.10.2012, prot. n. 1273 del 06.06.2013, prot. n. 1416 del 25.06.2013

						e proposta di delibera del Consiglio regionale 2 luglio 2013, n. 32, decaduta per fine legislatura)
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio ed ai membri della Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta.						
2. Le interpellanze sono rivolte per iscritto e senza motivazione al Presidente del Consiglio.						
Art. 101 Svolgimento delle interpellanze	ABROGATO					
1. Per lo svolgimento delle interpellanze vale quanto previsto per le interrogazioni.						
Art. 102 Unificazione di più interpellanze	ABROGATO					
1. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente.						
Art. 103 Trasformazione delle interpellanze	ABROGATO					
1. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione ed una deliberazione sulle spiegazioni avute, deve						

presentare una mozione.					
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da qualsiasi Consigliere.					
3. Tra più mozioni che si propongono un identico scopo, con analoga motivazione, si tiene conto solo di quella che fu presentata per prima.					
SEZIONE III Mozioni	SEZIONE III Mozioni				
Art. 104 Mozioni	Art. 107 Mozioni				
1. Ogni Consigliere può presentare, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 103, una mozione intesa a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte del Consiglio. In questo caso la mozione deve essere firmata da almeno tre Consiglieri.	1. Ogni Consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione su un determinato oggetto da parte del Consiglio. La mozione deve essere firmata da almeno tre Consiglieri.				
Art. 105 Inserimento all'ordine del giorno delle mozioni	Art. 108 Inserimento all'ordine del giorno delle mozioni				
1. La mozione, pervenuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per una seduta di Consiglio, è posta all'ordine del giorno della seduta medesima.	1. Idem.				
2. Tuttavia, qualora i presentatori o uno di essi chieda l'inserimento della mozione nell'ordine del giorno, viene seguita la procedura prevista dall'articolo 47.	2. Tuttavia, qualora i presentatori o uno di essi chieda l'inserimento della mozione nell'ordine del giorno, viene seguita la procedura prevista dall'articolo 47.				

dall'articolo 45.					
Art. 106 Svolgimento delle mozioni e delle proposte di deliberazione	Art. 109 Svolgimento delle mozioni e delle proposte di deliberazione				
1. L'illustrazione della mozione da parte di uno dei proponenti non può eccedere i quindici minuti; dopo di che possono parlare un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare e la Giunta per un tempo non superiore a dieci minuti.	1. La lettura o l'illustrazione della mozione da parte di uno dei proponenti non può eccedere i quindici minuti; dopodiché possono parlare un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare e la Giunta per un tempo non superiore a dieci minuti.				
2. Non sono ammessi emendamenti che non siano accettati dai firmatari; su di essi può parlare un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare e la Giunta per un tempo non superiore a cinque minuti.	2. Non sono ammessi emendamenti che non siano accettati dai firmatari; su di essi può parlare un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare e la Giunta per un tempo non superiore a cinque minuti. Gli emendamenti accettati dai firmatari sono parte integrante della mozione e vengono votati contestualmente alla medesima.				
3. Il tempo concesso ad uno dei firmatari per la replica non può superare i dieci minuti.	3. Idem.				
4. È ammesso l'intervento per dichiarazione di voto da parte di un Consigliere per gruppo consiliare per un tempo non eccedente i cinque minuti. È comunque sempre ammessa dichiarazione di voto in contrasto con la dichiarazione espressa dal proprio Capogruppo.	4. Idem.				
5. Nella discussione delle proposte di deliberazione si	5. Idem.				

segue la procedura di cui al presente articolo.					
Art. 107 Mozioni di fiducia e di sfiducia	Art. 110 Mozioni di sfiducia				
1. Le mozioni di fiducia e di sfiducia alla Giunta devono essere motivate e votate per appello nominale, salvo che non vi sia richiesta di votazione per scrutinio segreto ai sensi dell'articolo 83. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno cinque Consiglieri.	1. Le mozioni di sfiducia alla Giunta devono essere motivate e votate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale per appello nominale, salvo che non vi sia richiesta di votazione per scrutinio segreto. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno dieci Consiglieri.				
	2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la decadenza dell'intera Giunta regionale.				
	3. Una mozione di sfiducia presentata nei confronti dell'intera Giunta regionale o della maggioranza dei componenti della Giunta si considera proposta nei confronti del Presidente della Regione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un Assessore comporta la decadenza dal mandato.				
	4. Per le mozioni di sfiducia non è ammessa la procedura d'urgenza.				
	5. Il Presidente del Consiglio regionale è tenuto ad avviare la procedura diretta all'individuazione della Giunta regionale secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20				

	agosto 1952, n. 25 (Elezioni degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano) e successive modificazioni e di cui al Titolo II, Capo I, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, constatando che la Giunta regionale sfiduciata e pertanto uscente è tenuta a svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino ad avvenuta elezione del nuovo esecutivo.				
2. Per le mozioni di fiducia e di sfiducia non è ammessa la procedura d'urgenza.	Abrogato.				
	Art. 111 Mozioni di sfiducia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio o a singoli componenti				
	1. Le mozioni di sfiducia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio o a singoli componenti dello stesso deve essere motivata e votata per appello nominale, a meno che non sia richiesta la votazione a scrutinio segreto da almeno cinque Consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno dieci Consiglieri.				
	2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti dell'Ufficio di Presidenza o di singoli componenti dello stesso avviene con votazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e comporta la decadenza dell'intero Ufficio di				

	<p>Presidenza ovvero o la decadenza dalla carica di componente dell’Ufficio di Presidenza.</p>					
	<p>3. Se decadono contemporaneamente sia il Presidente che i Vicepresidenti, assume la Presidenza provvisoria del Consiglio, al solo fine di procedere all’elezione suppletiva, il Consigliere più anziano che non sia componente della Giunta regionale.</p>					
	<p>Art. 112 Discussione abbinata di più mozioni</p>					
	<p>1. Il Presidente del Consiglio, sentiti i proponenti, può disporre che più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi formino oggetto di una discussione unica.</p>					
	<p>Art. 113 Attuazione delle mozioni</p>					
	<p>1. Il Presidente del Consiglio tiene l’evidenza degli impegni connessi all’attuazione delle mozioni ed informa delle eventuali scadenze i soggetti tenuti ad adempiervi.</p>					
	<p>2. Il Presidente della Regione trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni e i documenti relativi all’attuazione delle mozioni. Essi sono inviati a tutti i Consiglieri.</p>					
<p>SEZIONE IV Disposizioni comuni alle interrogazioni, interpellanze e mozioni</p>	<p>SEZIONE IV Disposizioni comuni alle interrogazioni e mozioni</p>					

Art. 108 Inammissibilità	Art. 114 Inammissibilità					
1. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.	1. Non sono ammesse interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi regionali.					
2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti, giudica inappellabilmente il Presidente.	2. Idem.					
3. Nel caso di materia ritenuta estranea alla competenza degli organi regionali, viene data lettura della interrogazione, interpellanza o mozione al Consiglio medesimo, il quale decide senza discussione, per alzata di mano, sull'ammissibilità.	3. Le interrogazioni o mozioni riguardanti materie ritenute estranee alla competenza degli organi regionali sono sottoposte dal Presidente del Consiglio al Collegio dei Capigruppo che delibera sulla loro ammissibilità.					<p>Presidente del Consiglio Zelger Thaler (XIV legislatura - prot. n. 1870 del 03.10.2012, prot. n. 1273 del 06.06.2013, prot. n. 1416 del 25.06.2013 e proposta di delibera del Consiglio regionale 2 luglio 2013, n. 32, decaduta per fine legislatura)</p> <p>Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura - prot. n. 3188 del 15.10.2014)</p>

Art. 109 Pubblicazione	Art. 115 Pubblicazione				
1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono pubblicate integralmente nel resoconto della seduta in cui sono state lette.	1. Le interrogazioni e le mozioni sono pubblicate integralmente nel sito istituzionale del Consiglio regionale e nel resoconto integrale della seduta in cui sono state lette.				
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI				
Art. 110 Deputazioni	Art. 116 Deputazioni				
1. Le Deputazioni sono composte dal Presidente, in modo che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari.	1. Idem.				
2. Il Presidente o il Vicepresidente ne fa sempre parte.	2. Il Presidente o un Vicepresidente del Consiglio regionale ne fa sempre parte.				
	Art. 117 Petizioni				
	1. Una pluralità di persone può rivolgere una petizione al Consiglio per evidenziare problemi di politica legislativa o per esporre comuni necessità. La petizione deve indicare una persona referente.				
	2. L'Ufficio di Presidenza esamina la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione competente per materia le petizioni pervenute e ne invia copia alla Giunta ed a tutti i Consiglieri.				

	3. L'esame in Commissione si conclude, entro sei mesi, con una relazione al Consiglio in ordine all'oggetto della petizione.					
	4. Il Presidente del Consiglio trasmette la relazione a tutti i Consiglieri e alla Giunta e dà comunicazione agli interessati dell'esito della petizione.					
Art. 111 Uso della lingua tedesca	Art. 118 Uso della lingua tedesca					
1. Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione può essere usata la lingua tedesca sia oralmente che per iscritto. Su richiesta di un Consigliere deve venir fatta la traduzione nella lingua del richiedente.	1. Idem.					
2. Le proposte sulle quali i Consiglieri sono chiamati ad esprimersi con il voto devono essere in ogni caso tradotte nell'altra lingua.	2. Idem.					
3. Quando il Presidente si rivolge a tutti i Consiglieri le sue parole devono venir comunque tradotte.	3. Idem.					
4. Per quanto riguarda l'uso della lingua tedesca da parte della Presidenza e degli Uffici del Consiglio regionale, si fa riferimento al comma 3 dell'articolo 100 dello Statuto.	4. Idem. Le parole: "comma 3" sono sostituite dalle parole: "terzo comma". Aggiungere alla fine le parole: "speciale per il Trentino-Alto Adige".					
5. Un efficiente servizio di traduzione garantisce la	5. Idem.					

reciproca comprensione delle due lingue.					
Art. 112 Testo coordinato	Art. 119 Testo coordinato				
1. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a predisporre un testo coordinato del regolamento interno che provveda ad armonizzare la vigente regolamentazione con le disposizioni contenute nelle deliberazioni consiliari di modifica dello stesso, nonché a comunicare, tramite circolare, le specifiche modalità operative.	1. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato a predisporre un testo coordinato del regolamento interno che provveda al coordinamento della vigente regolamentazione con le disposizioni contenute nelle deliberazioni consiliari di modifica dello stesso, nonché a comunicare, tramite circolare, le specifiche modalità operative.				
	2. Il testo coordinato di cui al comma 1 è adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.				
Art. 113 Interpretazione del regolamento	Art. 120 Interpretazione del regolamento				
1. L'Ufficio di Presidenza provvede ad interpretare con efficacia vincolante le disposizioni del presente regolamento, in caso di dissidi, dubbi e quesiti inerenti l'applicazione dello stesso.	1. Idem.				
	Art. 121 Prerogative del Presidente				
	1. In caso di presentazione di atti inerenti la funzione legislativa o quella ispettiva o politica formulati in un testo che, a giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio regionale sia valutato troppo impegnativo o				Presidente del Consiglio Moltrer (XV legislatura - prot. n. 3188 del 15.10.2014)

	<p>caricato nel contenuto negli allegati, è sempre in facoltà del Presidente di provvedere alla traduzione anche di soli estratti, distribuzione e lettura in aula nella forma che ritiene più adeguata. Il testo originale degli atti rimane depositato presso gli uffici ed è a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione o farne copia.</p>					
	<p style="text-align: center;">Art. 122 Pubblicità dei regolamenti</p>					
	<p>1. Il presente regolamento, il testo coordinato previsto dall'articolo 119, nonché i regolamenti di cui agli articoli 2, 5, 10, 40 e 85 - e le loro modificazioni - sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p>					